

Parte II

La modernizzazione della disciplina degli atti

Capitolo 1

Manifesto per la giustizia penale digitale: il processo penale telematico

*Michele Caianiello e Antonio Pugliese**

Riferimenti normativi: artt. 110, 111, 111-*bis*, 111-*ter*, 172, 175-*bis* c.p.p.; art. 87, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.m. 4 luglio 2023; provvedimento DGSIA 11 luglio 2023; d.m. 18 luglio 2023; d.m. 29 dicembre 2023, n. 217.

Sommario: 1. Premessa. – 1.1. Le scelte di fondo operate con l'introduzione delle disposizioni sul processo penale telematico. – 1.2. Le sfide sulle quali si gioca il successo della riforma. – 1.3. Dalla legge-delega alla riforma. Luci e ombre. – 1.3.1. I punti fermi. – 1.3.2. I nodi irrisolti nella legge-delega e le scelte effettuate nel decreto legislativo: opportunità o necessità? – 1.3.3. Il problema rappresentato dalle scelte terminologiche. – 1.3.4. La gradualità nella transizione. – 2. Base normativa ed esperienziale: effetto trainante dell'emergenza da Covid-19. – 2.1. I depositi, i fascicoli e le udienze durante l'epidemia. – 3. Le nuove disposizioni introdotte nel codice. Uno sguardo d'insieme. – 4. Il deposito degli atti: art. 111-*bis* c.p.p. – 4.1 Il nuovo ecosistema digitale: i casi problematici di deposito. – 5. Tenuta del fascicolo informatico. – 6. L'adattamento della disciplina di cui all'art. 172 c.p.p. e il nuovo caso di restituzione nel termine. – 7. Nuovi approcci: un confronto con il PCT e il PAT. – 8. Scenari futuri.

1. Premessa

Il presente capitolo esamina le modifiche operate attraverso l'introduzione di nuove disposizioni sul processo penale telematico, ultimo tra gli ambiti – in chiave temporale – sui quali è intervenuta la riforma Cartabia.

La prima parte del contributo è dedicata alle linee ispiratrici che hanno guidato il legislatore delegato, nel redigere il progetto, per verificare quale sia la portata

* Il presente lavoro è frutto di una riflessione comune degli autori, in ogni sua parte. Dovendo attribuire paternità specifiche all'interno dell'opera comune, Michele Caianiello è autore dei §§ 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 3; 8 e Antonio Pugliese dei §§ 2; 2.1; 4; 4.1; 5; 6; 7.

generale della riforma operata attraverso la telematizzazione del processo penale. In questo senso, il punto di partenza è costituito dal metodo adottato nel redigere la nuova normativa, e dalle implicazioni che esso comporta in chiave ermeneutica e applicativa. Successivamente, si dedicherà qualche riflessione alle indicazioni poste nella legge-delega, vincolo di riferimento necessario per il gruppo di lavoro che ha predisposto lo schema di decreto delegato da sottoporre alla attenzione del Governo, in vista del varo del testo definitivo. Di seguito, nell'esame delle nuove disposizioni introdotte nel codice, si esamineranno gli articoli dedicati alla redazione e sottoscrizione degli atti informatici, nonché quelli legati al deposito degli stessi e alla formazione dei fascicoli. Sia in apertura che in chiusura del contributo, non si potrà fare a meno di provare ad inserire la analisi ermeneutica dei singoli passaggi normativi nel più generale quadro delle sfide, quelle più attuali – la creazione di infrastrutture adeguate, la volontà degli operatori di attuare la riforma – così come quelle future – il ruolo in grado di giocare i sistemi di Intelligenza Artificiale – che la transizione al digitale del processo si troverà chiamata ad affrontare.

1.1. Le scelte di fondo operate con l'introduzione delle disposizioni sul processo penale telematico

La scelta del legislatore, nel regolare il nuovo processo penale telematico, si è improntata a due criteri generali: valorizzare l'esperienza maturata nel corso della pandemia (*infra*, §§ 2 e 2.1), che ha sotto diversi profili accelerato e ampliato il ricorso alla tecnologia nella gestione delle attività procedurali in campo penale¹; intervenire in quegli spazi rimasti trascurati, nell'affastellarsi della

¹Relativamente alle riforme normative che si sono accumulate nel settore del processo penale telematico si può operare una *summa divisio* tra le disposizioni adottate prima del periodo pandemico e quelle varate nel corso della emergenza Covid-19. Tra le prime, meritano di essere menzionati il Regolamento eIDAS (910/2014/UE); il Codice della amministrazione digitale (CAD): d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 **reso** applicabile al processo civile (in specie sulla firma elettronica con il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24); il d.m. 21 febbraio 2011 n. 44; il d.l. 12 ottobre 2012, n. 179 (art. 16, comma 4, notificazioni a persona diversa dall'imputato), convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Nel corso della emergenza pandemica, l'accelerazione verso la transizione digitale è stata ottenuta principalmente attraverso le seguenti fonti: l'art. 83, comma 12-*quater*.1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (per quel che concerne il deposito memorie, documenti e istanze); il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (il c.d. Decreto Ristori) e il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori-*bis*), per quanto riguarda il deposito di memorie, documenti, udienze a distanza, atti di impugnazione, sospensione termini misure cautelari (entrambi i decreti, convertiti con la legge 18 dicembre 2020, n. 176; il d.m. 13 gennaio 2021, per quel che concerne le denunce *ex art.* 333 c.p.p., querele *ex art.* 336 c.p.p. e relative procure speciali, nomine difensive, rinunce o revoche di cui all'art. 107 c.p.p.

Per una ricostruzione più accurata, cfr., in dottrina, F. DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2021, 2, p. 60 s.; B. GALGANI, *Digitalizzazione penale:*

legislazione emergenziale, sul presupposto che la disomogeneità del quadro normativo prodotto in epoca pandemica compromettesse in buona parte l'efficacia della transizione digitale intrapresa².

Alla luce di queste riflessioni, la soluzione tecnica posta in essere è consistita nell'**adottare alcune previsioni generali, inserite nel Libro II del codice di procedura penale**: tali previsioni, in prospettiva, **dovrebbero permettere di realizzare** ciò che, sino al momento della riforma qui esaminata, si riteneva fosse mancante, vale a dire **un quadro giuridico di riferimento generale** per i molteplici aspetti critici, che, a seconda dei casi, è in grado di suscitare la digitalizzazione del procedimento penale.

L'obiettivo principale perseguito è consistito nel **costruire l'ecosistema**³, dentro cui le soluzioni normative di dettaglio – quelle di nuovo conio così come quelle già esistenti e mantenute in essere – potessero inserirsi e assumere un significato coerente (*infra*, § 4.1).

In questo approccio, l'ambizione del legislatore non era dunque quella di essere esaustivo, di intervenire con soluzioni normative puntuali e specifiche su ogni aspetto potenzialmente rilevante coinvolto dal passaggio al digitale nella amministrazione del procedimento penale. Un obiettivo di questo genere non sarebbe stato realisticamente perseguibile per almeno tre ordini di ragioni: in primo luogo, per il rapporto tra il tempo concesso per realizzare l'opera (in fondo, poco più di tre mesi) e la ampiezza e numerosità degli ambiti di intervento⁴. In secondo,

e processo riflessioni sul dover essere di una “cartografia” nuova, in *disCrimen*, 3 giugno 2021; A. PROCACCINO, *Between a rock and a hard place. La faticosa “digitalizzazione” del processo penale tra fonti tradizionali e soft law*, in *Cass. pen.*, 2021, p. 1432.

Si vedano, inoltre, a cura dei *Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura*, il documento dedicato alla *Giustizia digitale*, Roma 2022, nel quale si segnala il contributo di L. GIORDANO, *La giurisprudenza sul PPT: linee di indirizzo della giurisprudenza di legittimità*, pp. 37-106 (il documento è rinvenibile all'indirizzo https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/1750902/ssm_q15_v1.pdf).

² Oltre alle fonti menzionate alla nota precedente, cfr. B. GALGANI, *Il processo penale paperless: una realtà affascinante, ancora in divenire*, in *Dimensione tecnologica e prova penale*, a cura di L. Lupària-L. Marafioti-G. Paolozzi, Torino, 2019, p. 265 s.; F. CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al governo: verso un processo penale veramente telematico?*, in *Sist. pen.*, 2022, 3, p. 117 s.

³ Cfr. B. GALGANI, *Il processo penale in “ambiente” digitale: ragioni e (ragionevoli) speranze*, in *Quest. giust.*, 2021; ID., *Contributo per un rito penale dal volto digitale: gli assist offerti dalla legge delega “Cartabia”*, in *“Riforma Cartabia” e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Padova, 2022, p. 37 s.

⁴ Il lavoro condotto dal Gruppo VI, istituito per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia di processo penale telematico e ufficio del processo, si è sviluppato nell'arco di poco più di due mesi. La nomina del Gruppo, infatti, è stata operata con d.m. 14 aprile 2022. I termini per concludere i lavori erano originariamente fissati per il 20 giugno 2022, ma è stata accordata, su richiesta del coordinatore, una dilazione, breve ma di grande utilità, al 30 giugno 2022. Poco più di tre mesi sono poi occorsi al Governo per recepire la proposta, apportandovi diverse modifiche, e presentarla assieme a ogni altro aspetto della riforma Cartabia, con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,

in ragione del fatto che la transizione al digitale del procedimento penale sprigiona effetti omnicomprensivi, nei quali una normazione di dettaglio di ogni aspetto rischia di essere impossibile e forse controproducente. Se infatti si sceglie di intervenire su ogni previsione in grado, sul piano ipotetico, di regolare ciascun singolo aspetto delle operazioni giuridiche destinate a passare al digitale (la comunicazione tra le parti, il deposito di un atto, la verbalizzazione di una specifica operazione, ecc.) il rischio di lasciare fuori qualcosa è molto alto: rischio che, a sua volta, ne implicherebbe uno ulteriore, quello di mettere l'interprete nella incertezza di decidere se la lacuna normativa possa essere superata, attraverso una lettura ermeneutica omogenea con la parte disciplinata esplicitamente, o piuttosto debba condurre a soluzioni applicative opposte (sulla base del criterio del *voluit dixit, ubi noluit tacuit*). In terzo luogo, un approccio orientato a intervenire in ogni dettaglio avrebbe comportato **un elevato pericolo di precoce obsolescenza** della nuova regolazione, se si pensa alla velocità con la quale, nella epoca corrente, le soluzioni che oggi possono apparire avanzate già domani rischiano di rivelarsi superate. In questa chiave di lettura, optare per uno strumento tecnologico specifico, per esempio, la pec, certo offre una soluzione facile da interpretare e, per così dire, punta all'uso: tuttavia, in tempi brevi, rischia di risultare superata e meritevole di modifica. Meglio allora orientarsi verso formule tecnicamente più neutre, individuando, nel tessuto legislativo, non già il mezzo con il quale gli operatori dovranno operare, bensì i fini e gli standard qualitativi che lo strumento digitale deve saper garantire⁵.

In sintesi, la logica implicita di una novella legislativa operata sul codice, un *corpus* di leggi che dovrebbe ambire alla stabilità – sebbene quello di procedura penale sia stato tempestato da continue modifiche⁶ – consigliava di intraprendere una strada diversa, scegliendo di introdurre **alcune disposizioni** che fungessero da **guida generale**, che l'interprete potesse adattare alle diverse forme e ai molteplici casi specifici nei quali si manifesta la evoluzione in formato digitale del processo penale (*infra*, § 4.1).

1.2. Le sfide sulle quali si gioca il successo della riforma

Questa decisione di partenza, di elaborare poche e, auspicabilmente, rilevanti previsioni-guida, costituisce l'impronta originaria della riforma. Essa, per forza di

una volta acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

⁵ Da qui il riferimento ai parametri, più volte ricorrenti nelle nuove disposizioni introdotte, consistenti all'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità, se necessario l'agevole consultazione, la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario. Per un approfondimento ulteriore, cfr. *infra*, §§ 3 e 8.

⁶ O. MAZZA, *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, p. XI.

cose, mostra un punto di forza e uno di debolezza. Il primo consiste nell'essere in grado di **offrire soluzioni anche là dove il reticolo normativo sia rimasto invariato**. Letto alla luce delle nuove disposizioni, la soluzione interpretativa relativa a una previsione codicistica, pur rimasta identica, nella sua formula testuale, si presta a mutare, e ad essere adattata alla luce del nuovo contesto digitale nel quale dovrà essere inserita.

Con riguardo al secondo, ossia al punto di debolezza, va ammesso che una **riforma così concepita**, proprio perché consistente nella elaborazione di poche fattispecie generali, aventi la funzione di guidare l'interprete nei molteplici casi incerti che la pratica è destinata a sollevare, **è rimessa alla sagacia ermeneutica degli operatori**. La partita, vale a dire, si gioca sulla volontà e capacità di quanti dovranno applicare le nuove previsioni, quando si troveranno nella necessità di adattare al nuovo formulazioni testuali non toccate dalla riforma. Il successo della scelta non è scontato. Per quanto, infatti, il processo penale telematico non costituisca materia scottante, sul piano politico, nondimeno esso rimane un terreno controverso, per un insieme di ragioni: il suo sviluppo recente, accelerato e spesso privo di coerenza; la sua natura fortemente interdisciplinare (per essere coinvolti eterogenei settori del sapere, solo relativamente di recente trovatisi a costruire tra loro un dialogo costruttivo nel settore giuridico); le prassi multiformi sul territorio, se si considera che, mentre in alcuni uffici giudiziari la digitalizzazione è grandemente sviluppata, in molti altri essa è ancora allo stato iniziale. Da ultimo, la sua capacità di impattare sulle modalità di lavoro delle persone, aspetto sempre delicato, considerato quanto sia difficile incidere su abitudini spesso andate radicandosi nel tempo.

L'efficacia della riforma, per le ragioni appena indicate, è dunque nelle mani degli operatori: starà a loro decidere se intraprendere una strada più veloce o più lenta, più omogenea o più eterogenea, sebbene, nel medio periodo, è facile ipotizzare che la realtà dei fatti – costituita dall'irrompente sviluppo delle tecnologie – finirà per affermarsi. Dalla attitudine che gli uffici e le persone che vi operano mostreranno nel momento in cui le nuove norme entreranno in vigore⁷ si

⁷ Termine ad oggi pensato a geometria variabile dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217. Il provvedimento citato individua tre differenti termini (*infra*, nota 18). Il **1° gennaio 2025** il processo penale telematico diverrà la regola per gli «uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del tribunale». «[N]egli uffici della procura generale presso la corte di appello, della corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione a decorrere dal **30 giugno 2025** [...] [a] decorrere dal **1° gennaio 2026**, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale anche negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale». Come noto, l'art. 87, comma 3, d.lgs. n. 150/2022, richiedeva al Ministro della giustizia, entro il 31 dicembre 2023, l'adozione di un decreto propedeutico all'entrata in vigore del processo penale telematico, con il quale fossero «definite le

gioca, dunque, una partita particolare, che riguarda non tanto l'*an* (il processo, anche quello penale, *medio tempore* transiterà per la gran parte al digitale), ma il *quomodo*: occorre essere consapevoli che un atteggiamento oggi di chiusura o di rifiuto comporterà, domani, il rischio di subire una realtà con la quale non ci si è voluti confrontare a tempo debito.

Coerente con il quadro delineato e con gli scenari che esso apre, è **la decisione di non introdurre nuove ipotesi di invalidità** appositamente per il processo penale telematico. Anche questa, specificamente, costituisce una sfida per gli interpreti, che dovranno adattare le vigenti previsioni in materia di invalidità degli atti al nuovo contesto digitale. Dal modo nel quale questo adattamento prenderà forma si gioca una parte rilevante del buon funzionamento delle nuove previsioni.

Poche ultime considerazioni devono infine essere dedicate a uno specifico ambito coinvolto dal varo del processo penale telematico. Esso concerne il volto diverso che potrà assumere, in questo settore, **il rapporto tra pubblico e privato**. Una relazione tra attore pubblico e soggetti privati certo non è nuova, nell'ambito della giustizia. Sono già numerosi, nonché presenti da lungo tempo, i servizi apprestati da operatori privati (nei quali lo Stato opera solo come ente appaltatore). Indubbiamente, però, la digitalizzazione del processo comporta alcuni rischi specifici, dei quali è bene essere consapevoli. Il primo è la capacità dello Stato, in particolare del Ministero della giustizia, di operare con efficacia il proprio ruolo di controllore. La missione non si presenta semplice, considerato l'alto livello di specializzazione scientifica e tecnologica di questa tipologia di servizio. Per apprestarla, spetterà alle compagnie costruire l'infrastruttura informatica verso la quale possa transitare il processo digitale, mentre permarrà allo Stato il dovere di

regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale» e venissero individuati «gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione» (sul punto, cfr. *infra*, 1.3.4). Va tuttavia detto che gli ultimi sei mesi del 2023 hanno visto, su questo fronte, un fervido proliferare regolamentare. Dapprima il d.m. 4 luglio 2023, che preannunciava come imminente il passaggio al telematico, poi il d.m. 18 luglio 2023, che sospendeva l'efficacia del primo e, per ultimo, il d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, che postpone secondo lo scadenziario menzionato la piena messa a regime del processo penale telematico, prorogando per l'intero 2024 il sistema del c.d. doppio binario di deposito, vale a dire telematico e non. Anche a fini ricostruttivi del dibattito politico attorno al tema, si veda l'intervento del Ministro della giustizia, On. C. Nordio, al Consiglio superiore della Magistratura, Roma, 30 novembre 2023, il cui testo è reperibile all'indirizzo: https://static-r.giuffre.it/DIRITTO_E_GIUSTIZIA/Plenum-Csm-30nov23-Intervento-Ministro-Carlo-Nordio-1.pdf. Il Ministro ha avuto modo di rammentare come «[d]a gennaio anche il processo penale telematico sarà una realtà: la affronteremo insieme, a cadenze serrate ma con opportuna gradualità che porta a sintesi le esigenze e le soluzioni rappresentate così dalla Avvocatura come dagli uffici giudiziari». Si veda poi il comunicato stampa dell'Unione delle Camere Penali italiane, sempre del 30 novembre 2023, ove si dà atto di come «[i]n base a tale condivisione si è stabilito che sino al 31.12.2024 saranno garantite tutte le attuali modalità di deposito degli atti e sarà sviluppata una parallela indispensabile attività di formazione degli operatori».

verificare che gli standard qualitativi richiesti siano presenti. Operazione non facile, posto che nel settore sono coinvolti *players* di tale grandezza da possedere una conoscenza della materia spesso ben superiore, rispetto a quella a disposizione dei governi statuali.

Collegato con questo tema vi è poi quello della segretezza dei dati⁸, e dei limiti al trattamento. Più il processo si digitalizza, più i provveditori di servizi potranno venire a contatto con dati – quelli delicatissimi del processo penale – dei quali non dovrebbero avere conoscenza. I rischi di nuove strade per aggravare i danni già da tempo prodotti dalla c.d. “giustizia mediatica”⁹ sono dietro l’angolo, e occorrerà il massimo rigore per prevenire nuove forme di fughe di notizie, nuove tipologie di potenziali violazioni della *privacy* e di trattamento indebito di dati, in parte affrontate attraverso una disposizione speciale, l’art. 64-ter disp. att. c.p.p.¹⁰. Da ultimo, aumentano i rischi di intrusione illecita *ab externo*, vale a dire il pericolo di nuovi cyberattacchi alla infrastruttura digitale e ai dati che vi sono custoditi¹¹. Naturalmente, le preoccupazioni non devono essere enfatizzate, né indurre a desistere dal proposito di favorire il passaggio del processo penale alla gestione digitale, giacché, ove attuato, esso è in grado di accrescere nel suo complesso in grande misura l’efficienza del sistema e la pienezza nell’esercizio dei diritti individuali. Del resto, altri settori dello Stato, altrettanto delicati, come la sanità e il fascicolo sanitario elettronico, sono già da tempo passati al digitale con successo.

⁸ Di interesse si mostra anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali (Garante *privacy*) dell’1 settembre 2022, nel quale è posta l’attenzione sul rispetto, tenuta e sicurezza dei dati, specie nei futuribili fascicoli informatici (*infra*, § 5).

⁹ Sul tema, cfr. V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022; A. PUGLIESE, *La rimessione del processo quale problematico rimedio per tutelare l’imparzialità del giudice esposto all’influenza dei media*, in *Ind. pen.*, 2018, p. 417 s.; Id., *La costruzione del ricordo. Osservazioni sui rischi di inquinamento giornalistico del testimone*, *ivi*, 2019, p. 570 s.

¹⁰ Sul tema, v. *infra*, I. NERONI REZENDE, *Diritto all’oblio e deindicizzazione*, in questo Volume, p.te IV, cap. 2, §§ 2-3.

¹¹ A riguardo, G. SALVI, *Attuazione della giurisdizione penale nello spazio virtuale e sicurezza nazionale*, in *Sist. pen.*, 15 novembre 2022. In generale, si può dire che il tema della sicurezza digitale sia presente a livello sovranazionale. In particolare, la Commissione dell’Unione europea ha presentato, già nel 2020, una nuova Strategia per la cybersicurezza che contiene proposte per iniziative di carattere legislativo, di investimento e politico in tre settori di intervento dell’UE: 1) resilienza, sovranità tecnologica e *leadership*; 2) sviluppo delle capacità operative volte alla prevenzione, alla dissuasione e alla risposta; e 3) promozione di un ciberspazio globale e aperto. Al fine di aumentare il livello di cyberresilienza e cybersicurezza del settore pubblico e privato dell’Ue, segnatamente, argomento qui primario in relazione al PPT, è stata adottata la direttiva (Ue) 2022/2555 (c.d. NIS2); sono poi state promosse nuove norme orizzontali in materia di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, raccolti unitariamente nella proposta di cc.dd. *Cyber Resilience Act*, presentata nel settembre 2022; infine, si sta procedendo alla creazione di un c.d. cyberscudo europeo, disegnato di recente dalla proposta del c.d. *Cyber Solidarity Act* (per maggiori informazioni si rinvia al sito: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/cyber-solidarity>).

Non c'è dunque motivo di dubitare che, attraverso un adeguato sforzo per creare l'infrastruttura, e con una certa sagacia ermeneutica, quanto alla sua applicazione giuridica, anche nel processo penale il cambiamento possa essere realizzato con successo. Si tratta solo di essere consapevoli delle diverse implicazioni che questa vasta trasformazione è capace di comportare, in particolare con riguardo al nuovo capitolo che si aprirà relativamente al rapporto tra pubblico e privato¹².

1.3. Dalla legge-delega alla riforma. Luci e ombre

Con riguardo alle innovazioni da introdurre in materia di processo penale telematico, è bene premettere come la legge-delega lasciasse alcune rilevanti questioni da risolvere, pur fornendo, al tempo stesso, indicazioni chiare, nelle sue linee generali.

1.3.1. I punti fermi

Partendo dagli aspetti sui quali la legge-delega si esprime in maniera non equivoca, merita segnalare, in primo luogo, l'individuazione dell'**intento di fondo**, volto a **favorire una piena transizione al digitale** della amministrazione del processo. Così, l'art. 1, comma 5, lett. a, legge 27 settembre 2021, n. 134, delega il governo a intervenire in ogni ambito di rilievo in questo settore: la formazione e la conservazione di atti e documenti processuali; il loro deposito; le notificazioni. Rimane esclusa solo la materia probatoria: anche nei confronti di quest'ultima, tuttavia, si segnala un passaggio normativo rilevante, con riferimento alla **prova documentale** (i "documenti"), che **deve poter essere formata e acquisita con modalità digitale**. Inoltre, va sottolineato il passaggio relativo alla forma di documentazione delle prove dichiarative, considerato come gli atti del procedimento, tra i quali rientrano anche i **verbali** che documentano le attività che vi sono compiute, **debbono poter essere acquisiti in formato coerente con le nuove esigenze telematiche**¹³. La legge-delega detta poi alcune chiare indicazioni metodologiche, prescrivendo al legislatore delegato di adottare soluzioni normative che consentano di garantire l'**autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità** e, ove previsto dalla legge, la **segretezza** nella modalità di formazione e conservazione degli atti. Infine, con riferimento al deposito, si prevede che il

¹² Il settore evidenziato non è l'unico ad offrire nuovi spunti di analisi per il rapporto pubblico-privato nel quadro dei servizi per la amministrazione della giustizia. Cfr. ad esempio G. LASAGNI, *Public Private Partnerships nell'antiriciclaggio e antiterrorismo: una nuova forma di outsourcing del processo penale?*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2021, pp. 153 s.

¹³ Sull'argomento cfr. *infra*, G. LASAGNI, *Nuove forme di documentazione degli atti tra riproduzione audiovisiva e fonografica*, in questo Volume, p.te II, cap. 3. V., prima ancora, B. GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale "virtuoso"*, Padova, 2022, p. 228 s.

sistema debba essere in grado di fornire certezza, sia al mittente che al destinatario, relativamente all'orario in cui questo è avvenuto (art. 1, comma 5, lett. *b*). Unica **eccezione generale**, in questo quadro, rimane quella degli **atti compiuti personalmente dalla parte**, per i quali, in forza del già esaminato art. 1, comma 5, lett. *a*, **deve rimanere possibile l'uso della modalità analogica**.

Un altro settore nel quale la legge-delega contiene indicazioni chiare riguarda le **notificazioni** (art. 1, comma 6), per le quali già si dettano i casi in cui si debba procedere con la modalità digitale (e i soggetti ai quali debba inviarsi tale forma di comunicazione formale)¹⁴.

Il legislatore delegante, infine, pretende si prevedano ipotesi di deroga alla forma digitale, per i casi di **malfunzionamento del sistema** (art. 1, comma 5, lett. *e*), da accertare in maniera precisa attraverso strumenti di verifica efficace che ne registrino l'inizio e della fine: in tali evenienze, la delega impone si contemplino «soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali» (*infra*, § 6).

1.3.2. I nodi irrisolti nella legge-delega e le scelte effettuate nel decreto legislativo: opportunità o necessità?

In un quadro di insieme che ha il merito di individuare gli obiettivi da perseguire, non possono essere taciute, al tempo stesso, le non poche zone lasciate in ombra dalla legge-delega. La prima, che rappresenta la più problematica, concerne la questione se la transizione al digitale debba costituire un passaggio necessario o debba piuttosto rappresentare una opportunità aggiuntiva, rispetto alla situazione esistente. Su questo punto, che, per forza di cose, è cruciale, il legislatore delegante mostra una certa timidezza, limitandosi a indicare al delegato che la formazione il deposito, la comunicazione e la conservazione degli atti debba «poter essere» effettuata in modalità digitale: chiara, dunque, a prima vista, la preferenza per la mera opportunità aggiuntiva, rispetto invece alla necessità generalizzata di abbandonare la forma analogica per transitare omnicomprensivamente al digitale. Senonché questa soluzione, da un lato, non è facilmente praticabile in concreto, perché porta problemi maggiori di quanto a prima vista potrebbe apparire; dall'altro, sembra contraddetta dalla logica della gradualità, che si prevede, poco più avanti, quanto ai tempi di entrata in vigore della riforma. Con riferimento alla difficile realizzabilità in concreto, è facile osservare come la coesistenza in parallelo del modello digitale e di quello analogico comporti non poche difficoltà gestionali: il **nodo cruciale** è qui rappresentato dalla **integrità dei fascicoli**, che rischia di essere perduta se non viene esercitata una opzione chiara. Pensare che, nel lungo termine, vi possano essere fascicoli composti in parte da atti nativi digitali e, in altra parte, da atti nativi analogici, implica potenziali tensioni costanti quanto

¹⁴ Cfr. *infra*, S. QUATTROCOLO, *I rimedi*, in questo Volume, p.te III, cap. 3.

alla autenticità degli specifici atti oggetto di scrutinio, per non parlare poi delle difficoltà che possono crearsi con riferimento alla accessibilità e consultabilità dei fascicoli nel loro complesso.

La ambiguità della scelta nella delega è mostrata anche con riferimento al passaggio concernente gli atti di parte, che, come si è evidenziato, devono sempre poter essere formati e depositati in versione cartacea. Una simile specificazione, a ben vedere, non appare necessaria, se si prende sul serio la regola di apertura, per la quale, in via generalizzata, la modalità digitale costituisce sempre e soltanto una possibilità, non già un obbligo. Del resto, la stessa gradualità del regime transitorio con riguardo alla entrata in vigore pare perdere di pregnanza. Infatti, perché mai pretendere che, nella fase di passaggio tra il vecchio e il nuovo regime, si osservino i principi della gradualità, differenziazione e adeguatezza, se tanto la transizione al digitale non è destinata a diventare la sola modalità possibile, ma debba soltanto aggiungersi a fianco di quella tradizionale analogica? Anche, per paradosso, ipotizzando che, da domani, ogni atto, immediatamente e su tutto il territorio nazionale, potesse essere formato, depositato, comunicato, conservato in formato digitale, la permanenza, in un rapporto di convivenza alla pari, della modalità tradizionale, assicurerebbe *in re ipsa* che chi non fosse in grado di avvalersi delle nuove soluzioni tecnologiche potrebbe comunque continuare a far uso del vecchio metodo di lavoro.

Alla luce di questi interrogativi, la soluzione ermeneutica più convincente appare dunque quella meno legata alla formulazione letterale della delega. Ha senso, in altri termini, intendere quel “poter essere” come un “dovere”, progressivamente destinato ad affermarsi in maniera generalizzata. In tal modo, i passaggi evidenziati acquistano significato: da un lato, si stabilisce che la forma generale degli atti, nonché le modalità di deposito, comunicazione e conservazione, debba essere quella digitale. Dall’altro, si prevedono le eccezioni necessarie (gli atti presentati personalmente dalle parti, o le situazioni di impossibilità), e si prescrive, *medio tempore*, una gradualità nel passaggio dal vecchio al nuovo mondo. È questa, in effetti, la scelta in definitiva operata dal decreto legislativo, che ha concepito il processo penale telematico come un obiettivo da raggiungere in maniera omnicomprensiva, pur premurandosi di rispettare le eccezioni imposte dalla legge-delega per i casi in essa individuati (e, come vedremo, spingendosi anche oltre).

1.3.3. Il problema rappresentato dalle scelte terminologiche

Un altro aspetto sul quale la legge-delega necessita una integrazione concerne le scelte terminologiche, nelle quali emergono, alla lettura testuale dell’art. 1, comma 5, legge n. 134/2021, le incertezze che caratterizzano questo settore giuridico. Lo sviluppo recente, la sua intrinseca interdisciplinarietà, implicano giocoforza uno stato del linguaggio ancora in divenire, nel quale è facile riscontrare

dubbi, contraddizioni, denominazioni ancora malferme. Così, colpisce la equiparazione tra atto e documento, proprio perché mentre, con riferimento alla prima categoria, è, in linea teorica, ragionevole richiederne la generalizzata formazione in modalità digitale, con riguardo alla seconda l'operazione risulta ben più problematica. I documenti, infatti, è ben noto, individuano un insieme di prove precostituite, vale a dire formate in sede extraprocedimentale e per ragioni non legate allo sviluppo del procedimento penale¹⁵. Può dunque essere che siano rinvenuti e appresi al processo in formato analogico: in tal caso, si potrà semmai richiederne la conversione in digitale (scelta, questa, effettivamente poi operata poi in sede di decreto delegato).

Va detto, in aggiunta, che, in linea generale, la normativa vigente che è andata affastellandosi negli anni in materia di processo penale telematico presenta ancora soluzioni terminologiche non omogenee, usando spesso predicati quali “informatico”, “telematico”, “digitale”, “virtuale” in modo interscambiabile. Va rimarcato, su questo punto, uno stacco tra la proposta del gruppo di lavoro e la soluzione adottata dal legislatore delegato. Mentre il gruppo aveva deciso di usare, per gli atti del procedimento, la distinzione terminologica tra “atto formato in modalità analogica” e “atto formato in modalità digitale”, l'opzione introdotta dal decreto legislativo appare sensibilmente differente. In essa, infatti, si usano le locuzioni atto «in forma di documento informatico» e atto «in forma di documento analogico». Nella Relazione si giustifica questo distacco dalla proposta del gruppo di lavoro osservando che la scelta operata consente di mantenere omogenea la terminologia per ogni forma di processo telematico, civile e penale, dal momento che le locuzioni adottate erano già in uso con riferimento al rito civilistico.

Certo, nel campo penale, la definizione prescelta può suonare a prima vista fuorviante, dal momento che i documenti, lo si è appena ricordato, sono altra cosa, e non dovrebbero mai essere confusi con gli atti. Riferirsi a un *atto in forma di documento*, oltre a risultare cacofonico, può ingenerare qualche perplessità con riguardo alle categorie generali. È vero, tuttavia, per quanto la locuzione introdotta dal decreto legislativo non sia ottimale, che la scelta operata, letta con un minimo di attenzione, è tale da rendere superabili le potenziali criticità interpretative, a fronte, è possibile, di qualche beneficio dovuto alla unitarietà lessicale interdisciplinare, posto che i due processi, civile e penale, potranno avvalersi della stessa definizione per fare riferimento ai nuovi atti realizzati con la modalità digitale.

Meritoria poi appare la scelta di aver mantenuto, in particolare in materia di notificazioni, di sottoscrizione e di deposito, un **linguaggio tecnicamente neutro**. Questa decisione deve essere apprezzata perché permette di **evitare**, almeno nel breve e medio termine, **il rischio di obsolescenza legato al veloce sviluppo tecnologico**. Le nuove previsioni, in linea di massima dovrebbero pertanto essere

¹⁵ Sul tema, in effetti molto vasto, cfr., senza alcuna pretesa di completezza, F. ZACCHÉ, *La prova documentale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Ubertis-G.P. Voena, Milano, 2012.

capaci di adattarsi anche alle diverse soluzioni tecniche che, con il tempo, potranno essere proposte per gestire il processo penale telematico.

1.3.4. La gradualità nella transizione

Forse il tema più rilevante lasciato aperto dalla legge-delega è costituito dalla **gradualità**, prevista, dall'art. 1, comma 5, lett. c, legge n. 134/2021, quale modalità di attuazione nella transizione dall'analogico al digitale. La legge pretende infatti che la riforma debba attuarsi gradualmente, differenziando, se del caso, il regime normativo del processo penale telematico in considerazione della adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche. Si prescrive, a tal proposito, un razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega, tenendo conto, altresì, nel passaggio dall'analogico al digitale, dei tempi di formazione del personale.

Certamente, nelle previsioni riportate, si può intendere una procedura pianificata per fasi successive, che scandisca i tempi della riforma avendo cura di considerare sia l'aspetto tecnico-oggettivo sia quello infrastrutturale-organizzativo. Con il primo termine ci si intende riferire all'oggetto della digitalizzazione in senso proprio, vale a dire al novero di atti che deve abbandonare la forma analogica. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, se, dapprima, passassero alla forma digitale una serie circoscritta di atti, e poi si estendesse la nuova modalità a ipotesi ulteriori, sino progressivamente a ricomprendere la totalità della amministrazione del procedimento.

Con il secondo termine, l'aspetto infrastrutturale-organizzativo, si vuole individuare l'insieme dei fattori strumentali che devono essere pronti, prima che le nuove norme divengano operative: in tale concetto vanno dunque incluse l'adeguatezza degli uffici amministrativi periferici e la formazione tecnica del personale. La scelta di ponderare tutti gli aspetti innanzi menzionati rischia di comportare qualche costo, sul piano della efficienza, fermo restando che tutto dipende da come si decide di attuare queste precondizioni, nella fase di entrata in vigore delle nuove norme.

Un epilogo possibile, ma non auspicabile, è che si finisca per accettare l'idea di attuare la riforma con una geometria variabile sul territorio nazionale. Ciò in quanto, come già osservato, nel momento attuale, il Paese presenta sia uffici con una organizzazione già altamente digitalizzata sia realtà nelle quali la transizione alla forma informatica appare più indietro. In linea di massima, una soluzione *à la carte* può sembrare ragionevole. Così facendo, i singoli territori possono essere accompagnati verso un compiuto passaggio al digitale senza forzature, e rispettando i tempi necessari perché le infrastrutture di ciascuna realtà siano adeguate, e il personale venga debitamente addestrato. Vi sono, tuttavia, anche rischi collaterali, legati alla decisione di procedere in maniera disallineata, a livello generale: tra questi, meritano segnalazione una disomogeneità amministrativa e

gestionale, capace di dare vita a disparità di trattamento talora difficilmente giustificabili nel territorio nazionale. Ben può infatti verificarsi che uno stesso atto risulti essere realizzato, depositato e conservato in formato digitale in un ufficio, e in analogico in un altro. Si noti che la discrepanza può colpire anche uno solo dei passaggi evidenziati, come avverrebbe qualora ipoteticamente, due uffici entrambi accettassero il deposito digitale, ma serbassero poi un regime difforme quanto alla conservazione dei fascicoli¹⁶.

Alla luce di questi aspetti critici, la scelta del gruppo di lavoro era stata quella di offrire una lettura semplificatrice della legge-delega, regolando la gradualità normativa solo sugli aspetti oggettivi, e relegando quella soggettiva al tempo necessario a preparare il personale e a predisporre le infrastrutture. Per chiarire meglio, la proposta era quella di prevedere, attraverso disposizioni specifiche, la entrata in vigore progressiva per fasi, a partire da una certa data, su tutto il territorio nazionale: così, da un certo momento – individuato dal Governo – tutta una fase, quella delle indagini, sarebbe dovuta passare alla forma informatica (per l'intero Paese); poi, dopo un altro lasso temporale, lo stesso sarebbe dovuto avvenire per il primo grado; infine, in una ultima fase, si sarebbe passati alle impugnazioni. In questa proposta, non ci sarebbe stato spazio per soluzioni differenziate a seconda degli uffici. Men che meno si sarebbe potuto operare dei distinguo tra singoli procedimenti all'interno dello stesso ufficio, salvo situazioni di impossibilità oggettiva da leggere in chiave tassativa. Alle problematiche legate alle questioni locali, quali la arretratezza di talune infrastrutture, o la necessità di preparare tecnicamente il personale, si sarebbe dovuto provvedere attraverso un congruo calcolo del tempo necessario prima di avviare la transizione, non già per differenziare modi e tempi della sua attuazione, una volta entrate in vigore le nuove regole.

La scelta del legislatore delegato è stata diversa, e improntata a una notevole flessibilità. Da un lato, infatti le previsioni del codice (artt. 110, comma 3; 111-*bis*, comma 3; 111-*ter*, commi 3 e 4, c.p.p.¹⁷) ammettono eccezioni legate non solo al malfunzionamento dei sistemi, ma anche alla «natura dell'atto» e ad altre «specifiche esigenze processuali». Dall'altro, le disposizioni transitorie (art. 87, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) prevedono che, con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati «gli uffici giudiziari e le tipologie di atti» per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, oltre che, in generale, i

¹⁶ Quello da ultimo segnato, a ben vedere, costituisce il punto più delicato, posto che la tenuta, la conservazione dei fascicoli e l'accesso ad essi costituisce uno dei vantaggi primari della transizione al digitale.

¹⁷ D'ora in avanti ogni riferimento normativo non accompagnato dall'indicazione della fonte va ricondotto al codice di procedura penale.

termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Lette insieme, queste disposizioni lasciano intendere come l'informatizzazione dal sistema appaia lenta, nel suo complesso, e altamente disomogenea. La norma transitoria, infatti, consente al Governo, d'intesa con il CNF, di disegnare **una mappa diversificata, tra uffici** il cui lavoro trasmigri al digitale e altri che invece ancora rimangano ancorati all'analogico. Non basta, perché la disposizione in esame ammette che il decreto governativo possa spingersi persino a **operare distinzioni tra tipologie di singoli atti del procedimento**.

Quel che più colpisce, tuttavia, al di là del regime transitorio, sono le eccezioni inserite nelle nuove disposizioni codicistiche, come tali destinate a operare a regime. Queste, infatti, permettono **a ciascun magistrato di autorizzare la forma analogica caso per caso, sulla base di specifiche esigenze** (vale a dire, scegliendo liberamente, purché in modo non irragionevole). Si badi che, a ben vedere, anche la seconda eccezione permessa dalle nuove norme, quella fondata sulla natura dell'atto, appare poco convincente. Tolte le prove precostituite, vale a dire le prove documentali, di cui si è detto, non è facile pensare ad atti procedurali la cui natura precluda, per forza di cose, la forma digitale. Se letta in modo stringente, dunque, questa ipotesi derogatoria dovrebbe restare quasi sempre lettera morta. Il rischio, tuttavia, nell'averla introdotta, è che ciò induca gli operatori ad avvalersene, per coprire inefficienze soggettive, o disabitudini al nuovo modo di lavorare, con ciò facilmente rischiando di produrre incertezza applicativa, imprevedibilità nel concreto funzionamento del nuovo regime normativo e disuguaglianza di trattamento tra casi simili.

In definitiva, la scelta effettivamente adottata, nella prospettiva qui adombrata, sembra peccare di eccesso di prudenza, da cui deriva il rischio di applicazioni diseguali e di una transizione all'informatico più lenta ed episodica. Meglio sarebbe stato probabilmente prendere, in linea di partenza, più tempo, per poi virare in modo coerente e sistematico verso la nuova modalità di gestione digitale. Si mostrano almeno parzialmente in linea con le esposte considerazioni gli ultimi approdi regolamentari in materia e che ambiscono a individuare la *roadmap* del (definitivo) passaggio al telematico¹⁸.

¹⁸ Il recente avvicinarsi di provvedimenti ministeriali (d.m. 4 e 18 luglio 2023) e del DGSIA (11 luglio 2023), nonché, da ultimo, il d.m. 29 dicembre 2023, parrebbero farsi carico di alcune delle perplessità qui esposte (*infra*, §§ 4.1 e 5). L'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023 si occupa nello specifico di disegnare la futura mappa della giustizia penale digitale, individuando almeno tre diversi termini (più sinteticamente, *supra*, nota 7). Nello specifico, dalla lettura complessiva dei commi 1, 2, 4 e 5, **dal 1° gennaio 2025 il deposito telematico sarà obbligatorio** per i seguenti uffici giudiziari: procura della Repubblica presso il tribunale; procura europea e tribunale ordinario. **A far data dal 30 giugno 2025**, invece, il deposito telematico sarà obbligatorio per: procura generale presso la corte di appello; corte d'appello; procura generale presso la Corte di cassazione e Corte di cassazione. Infine, solo «[a] decorrere dal 1° gennaio 2026, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale anche negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per

Si può sperare, tuttavia, che la forza del progresso tecnico finisca per imporsi, ad onta delle previsioni normative. Che, cioè, le infrastrutture si sviluppino in maniera tale da rendere progressivamente, e in maniera tendenzialmente generalizzata, sconveniente, da un lato, il ricorso all'analogico, e preferibile, dall'altro, l'adozione del digitale.

2. Base normativa ed esperienziale: l'effetto trainante dell'emergenza da Covid-19

Al netto delle questioni legate alla fase transitoria, è comunque innegabile che di informatizzazione del procedimento si parli intensamente da oramai più di un biennio¹⁹. Va ammesso, infatti, come la corrente riforma affondi le sue radici

i minorenni e del tribunale di sorveglianza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale», nonché per i procedimenti pendenti innanzi il giudice di pace (art. 3, comma 6, d.m. 29 dicembre 2023). Di assoluto rilievo anche il particolare regime ulteriormente transitorio pensato dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217. Sul punto, l'art. 3, comma 7, prolunga il c.d. doppio binario di deposito (telematico e non) fino al 31 dicembre 2024 per il deposito di atti e documenti nel procedimento penale e, però, individua anche una serie di eccezioni, vale a dire una cerchia di atti per i quali, invece, il passaggio al telematico è immediato (nel solito termine di quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto di G.U.). Precisamente, «[a] decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e **sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche**». Similmente si dispone per i depositi delle difese al comma 8 dell'art. 3, e così «[a] decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, **il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale**».

¹⁹ Va comunque evidenziato come già prima del Covid-19 era in corso un percorso di informatizzazione del processo penale. Il tema è in discussione già da qualche tempo: si consideri, ad esempio, la *Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018* (delibera 9 gennaio 2019), del CSM, in <https://www.csm.it/documents/21768/87316/relazione+stato+giustizia+penale+telematica+2019+%28delibera+9+gennaio+2019%29/31185859-90b4-0697-fc2d-dc1b00405367>. Qui è sufficiente citare i programmi e software S.I.C.P., per la gestione dei registri delle cancellerie, ovvero il Document@TIAP, gestore documentale entro il processo penale e sul quale si tornerà oltre nel testo. Si veda, sul punto, L. GIORDANO, *L'istituzione del processo penale telematico*, in *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)*, in *attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, a cura di A. Bassi-C. Parodi, Milano 2022, p. 19 s.

nell'esperienza derivata dalla pandemia da Covid-19²⁰. La crisi sanitaria ha rappresentato, sotto questo versante, un laboratorio giuridico senza precedenti, che ha condotto alla costruzione di un prototipo di processo penale digitale attraverso continui aggiustamenti sul campo e che ora, con le modifiche proprie di una riforma sistemica, ambisce a divenire la regola.

Il rito penale *d'emergenza* può dunque essere assunto a punto di partenza, per poi approdare, in un'ideale linea di continuità, al futuro processo penale telematico (d'ora innanzi anche PPT). Occorrerà ricongiungere prassi e teoria, nell'ambito di un ragionamento teorico ed empirico sul funzionamento del PPT e sulla progressiva estrinsecazione del diritto di difesa nel nuovo *habitat digitale*²¹. Con la riforma in commento si avvia il percorso che condurrà il sistema verso la piena informatizzazione dei servizi di cancelleria, alla digitalizzazione degli atti processuali, al loro deposito telematico e alla creazione di fascicoli dematerializzati²². Oltre all'apparato normativo v'è poi un'ampia prassi giudiziaria, che vive anche al di là della norma ma che si relaziona con essa. Il *processo di domani*, come si è avvertito, costituisce un porto cui approdare tenendo in considerazione le complessità che ha in grembo e le sfide con le quali impone di cimentarsi.

In quest'ottica, a seguito di alcuni brevi cenni circa il funzionamento del processo telematico emergenziale, ci si soffermerà sulle novità legislative. L'intento è quello di individuare le tortuosità insite in certi passaggi normativi, ma pure delineando i confini di auspiccate e possibili interpretazioni coerenti con la *ratio legis* e con i principi regolatori del rito.

²⁰ Tema emerso anche nel corso dei lavori preparatori alla riforma codicistica. Si guardi, a mo' d'esempio, a quanto affermato da E. BRUTI LIBERATI, il quale, come riportato nel *Dossier 12 gennaio 2021. Riforma del processo penale – Indagine conoscitiva: le posizioni espresse dagli auditi*: «Edmondo Bruti Liberati (già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano) ritiene opportuna la previsione del deposito di atti e documenti in via telematica, in vista di una disciplina a regime che vada oltre l'emergenza Covid-19. Sottolinea la necessità di cogliere l'occasione per incisive innovazioni nella assunzione di atti a distanza, utilizzando i prossimi mesi per gli adeguamenti tecnici indispensabili. Ritiene che vi siano atti per i quali l'assunzione a distanza evita aggravati per gli interessati, riduce i tempi senza alcuna lesione delle garanzie di difesa e del principio del contraddittorio».

²¹ Deve essere chiaro, d'altronde, l'approdo: un *giusto* processo penale telematico, nel senso autentico degli artt. 111 Cost. e 6 Cedu. Sul punto, è utile un rinvio alla *Relazione sullo stato della giustizia telematica, anno 2021* del CSM (<https://www.csm.it/documents/21768/125464/Relazione+sullo+stato+della+giustizia+telematica+-+anno+2021+%28Delibera+di+Plenum+in+data+21+dicembre+2021%29.pdf/6879633d-20c2-d739-894a-b54193901073>).

²² Si veda B. GALGANI, *Il processo penale paperless*, cit., p. 245 s. Qualche nota critica anche in ID., *Il processo penale telematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 114 (commento alla normativa) e in G. DE RUGERIIS, *Il processo penale telematico (PPT) tra emergenza covid e riforme*, in *Nuove questioni di informatica forense*, a cura di R. Brighi, Roma, 2022.

2.1. I depositi, i fascicoli e le udienze durante l'epidemia

La recente riforma è rara occasione per fare un bilancio dei risultati ottenuti durante la fase più critica della pandemia. Il bisogno di garantire il funzionamento della macchina giudiziaria ha condotto a diverse normazioni tese a reagire alla sospensione imposta dalla primissima fase della crisi sanitaria²³. **La stessa tecnica di redazione e di deposito degli atti ha subito una profonda innovazione**, nel frangente temporale delineato²⁴. Senza pretesa di esaustività, volgendo lo sguardo al solo art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, va detto come questo abbia rappresentato un *turning point* per la informatizzazione del procedimento. La disposizione citata ha attribuito ad ogni ufficio giudiziario apposite caselle di posta elettronica certificata con “competenza” a ricevere alcuni atti processuali, in ragione della fase e del grado del procedimento. Contestualmente, si è provveduto alla *summa divisio* tra atti per i quali si è ordinata la presentazione a mezzo del Portale Deposito atti

²³ Si veda anzitutto il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria». Il provvedimento legislativo si è fatto primo contenitore delle misure rese necessarie dall'emergenza sanitaria, predisponendo una serie di rinvii e preparando il campo per le future trattazioni da remoto delle udienze (secondo alcune distinzioni, ad esempio in ragione dello stato di detenzione degli imputati). Va poi menzionato il d.l. n. 137/2020, convertito nella legge n. 176/2020. Appare utile anche il richiamo alle *Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte* (delibera del CSM 26 marzo 2020), in <https://www.csm.it/documents/21768/87316/linee+guida+covid+26+marzo+2020/452fecaa-c096-2401-f900-542a34e91edd>.

Si veda, fra gli altri, L.G. VELANI, *Gestione dell'emergenza covid-19 e processo penale: un prodotto discutibile destinato a imporsi stabilmente?*, in *Legisl. pen.*, 7 maggio 2020; o ancora F. CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al governo: verso un processo penale veramente telematico?*, in *Sist. pen.*, 2022, 3. Diffusamente, *supra*, § 1.1, nota 1.

²⁴ Fra le prime soluzioni, in alcuni uffici giudiziari s'è fatto strada il deposito a mezzo *mail* (ordinaria, su caselle che gli uffici giudiziari via via hanno attivato) dei singoli atti. Istruttivo, a tal proposito, il provvedimento del Tribunale di Bologna, n. 272 del 4 maggio 2020, sulle modalità d'accesso e deposito atti presso le cancellerie penali dibattimentali, ove si affermava la ritualità «del deposito delle liste testimoniali mediante invio via *mail*»; così ancora nel successivo provvedimento n. 167/2020, del 12 ottobre 2020, stesso ufficio giudiziario. Le nuove soluzioni non hanno riguardato solo i depositi. In seguito, e in ordine alla trattazione delle udienze, come si vedrà oltre, si optò per una precisa distribuzione di queste ad orari prestabiliti, onde evitare assembramenti. La soluzione è andata con il tempo affinandosi, abbinando anche la pubblicazione di puntuali ruoli d'udienza sui vari siti istituzionali della giurisdizione. Così è, ad esempio, nel provvedimento della Corte d'appello di Bologna, dec. 97/2020, reperibile sul sito della Corte (p. 10, punto 2.3). I ruoli delle udienze penali della Corte d'Appello di Bologna, ad esempio, sono ancora reperibili sul portale istituzionale della Corte, ove vengono aggiornati. Similmente accade per il Tribunale di Bologna. Così compare anche presso il Tribunale di Milano. E ancora, similmente accade per il distretto di Roma, come reperibile sulla pagina *web* dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Penali (PDP)²⁵ – per la maggior parte memorie e documenti successivi alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.²⁶ – e quelli per i quali si è prescritto la consegna mezzo pec²⁷. A ciò seguiva il provvedimento esplicativo del direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA), contenente le regole di ingaggio con i depositi digitali²⁸. L'incontro tra le disposizioni (il d.l. n. 137/2020 e il provvedimento dirigenziale) ha lasciato emergere interrogativi nuovi per il processo penale, attinenti all'eventuale grado di cogenza²⁹ dei criteri di redazione e deposito degli scritti e alla capacità di tali regole di incidere sulla validità degli atti. La questione è complessa, atteso che, da un lato, le nullità e le inammissibilità si ergono sul principio di tassatività³⁰; dall'altro, il processo

²⁵ Sul PDP, oltre agli utili riferimenti, anche in chiave critica, si guardi la *Relazione sullo stato della giustizia telematica, anno 2021*, cit., si vedano anche R. MARRO-R. PATSCOT, *Il processo penale telematico tra "protoapplicativi" e funzioni digitali di traslazione documentale*, collocazione; R. PATSCOT, *Portale Deposito atti Penali (PPT)*, in www.ilprocessotelematico.it, 11 gennaio 2020.

²⁶ A onor del vero, la divisione è più complessa di così. Conviene dunque richiamarsi all'art. 2 del Provvedimento del Direttore generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p., reperibile al link https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/05.02.2021.1076.ID_specifiche_tecniche_PPPT_sign.pdf. Il menzionato art. 2, rubricato «Ambito di applicazione», rammenta come: «1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica tramite il PPPT di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, [c.p.p.], della istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'art. 410, c.p.p., della denuncia di cui all'art. 333, [c.p.p.], della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107, [c.p.p.], individuati ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».

²⁷ La disciplina (art. 24, comma 6, d.l. n. 137/2020) si mostra severa, bandisce depositi alternativi per gli atti individuati, sanzionandoli con l'inefficacia. L'articolo espressamente afferma come «[p]er gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge».

²⁸ Il provvedimento del direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia è reperibile al seguente indirizzo: https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/NOVEMBRE%202020/10NOVEMBRE2020/Provvedimento_DGSIA_09-11-2020_Depositi_pec_art24_c4.pdf. È pubblico l'allegato contenente l'indicazione delle pec per i depositi degli atti nell'ambito del procedimento penale, con indicazione dell'ufficio giudiziario abbinato: https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Allegato_ElenCoCasellePEC_20210616_5.pdf.

²⁹ Art. 24, commi 6-bis e 6-sexies, d.l. n. 137/2020. Si veda B. GALGANI, *Il processo penale telematico*, cit., 114 s., che riprende, in chiave critica, i temi qui accennati.

³⁰ P.P. PAULESU, *L'atto processuale penale. Sez. II – Patologia*, in *Fondamenti di procedura penale*, a cura di A. Camon, M. Daniele, D. Negri, C. Cesari, M.L. DI Bitonto, P.P. Paulesu, Padova, 2019, p. 273 s. Si veda, altresì, A. NAPPI, *Guida al nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, p. 51 s. Sul tema specifico, anche per la lettura in chiave prospettica, cfr. B. GALGANI, *Il processo penale telematico*, cit., p. 115 s. Inoltre, *infra*, § 3.

telematico poggia su una serie di dettami tecnici di non seconda importanza³¹. A utile raffronto, si consideri solo come la tematica, al netto delle peculiarità proprie del rito penale, si è già posta nella giurisdizione civile e, più di recente, in quella amministrativa, per il tempo in cui queste ultime sono passate al telematico³². Verrà

³¹ Si veda, sul punto, C. MINNELLA, *Atto di riesame scannerizzato e poi firmato digitalmente: esclusa l'inammissibilità, anche in prospettiva della Riforma Cartabia*, in *D&G*, 2023, 101, p. 6 (nota a Cass., sez. IV, 11 maggio 2023, n. 24000. Assumono particolare rilievo a questi fini le recenti sentenze Cass., sez. I, 1 settembre 2022, n. 32221 e Cass., sez. V, 11 maggio 2023, n. 22708. Entrambe attengono a «ordinanz[e] del [...] Tribunale del riesame di Bologna [che] ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [...] in quanto inviata attraverso posta elettronica certificata, mediante documento non conforme alle specifiche tecniche previste dal decreto attuativo del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 6-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. In particolare, la causa di inammissibilità rilevata dal Tribunale del riesame sta nella circostanza che il ricorso consistesse in un documento firmato sia con firma autografa che con firma digitale, e quindi, in quanto tale, necessariamente un documento proveniente dalla scansione di una immagine, e non un documento nativo digitale». In entrambi i casi verrà infine escluso il ricorrere del vizio di inammissibilità, in ragione dell'assenza di un riferimento specifico alla sottoscrizione digitale di atto previamente sottoscritto a mano. E tuttavia la sentenza n. 32221/2022 giunge ad affermare come «l'aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è un elemento di irrazionalità del sistema, perché nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale. E, d'altronde, una norma che avesse previsto l'inammissibilità di un atto per il mancato rispetto delle specifiche tecniche previste dal decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, avrebbe anche potuto essere censurata di incostituzionalità, finendo per attribuire di fatto ad una autorità amministrativa il potere di introdurre, ampliando o diminuendo l'ambito delle specifiche tecniche, cause di inammissibilità di un atto processuale non previste espressamente dalla legge».

³² L'argomento verrà meglio approfondito oltre nel testo. È utile, tuttavia, riferirsi all'ampia *querelle* che ha interessato il processo amministrativo telematico, specie nella prima fase di attuazione. I temi sono molteplici, tanto da non potere essere qui indagati compiutamente. Valgano i seguenti cenni per dar prova dell'ampiezza della questione. Tra i dilemmi che hanno visto diversi interventi giurisprudenziali, per contiguità con i problemi qui trattati, si considerino quelli attinenti all'assenza di sottoscrizione digitale nel ricorso, ovvero al mancato deposito dell'atto nativo digitale. Così, ad esempio, alcune prime applicazioni hanno ritenuto la carenza di sottoscrizione digitale equiparabile alla mancanza di sottoscrizione in assoluto, da talché avviando l'atto verso la nullità. In questo senso, si è espresso il T.a.r. Campania-Napoli, sez. II, 22 febbraio 2017, n. 1053, o ancora T.a.r. Campania-Napoli, sez. I, 28 marzo 2017, n. 1694 e T.a.r. Calabria-Catanzaro, sez. I, 26 gennaio 2017, n. 33. Sul tema della redazione dell'atto in formato nativo digitale, si è registrato un indirizzo più permissivo e che ha fatto più ampio ricorso al principio di conservazione degli atti. Ed infatti, alcune pronunce coeve alla messa a punto del processo amministrativo telematico (PAT) hanno incasellato questa evenienza fra le mere irregolarità non invalidanti. Il caso concreto si presentava allorché la parte depositante procedesse alla consegna di un atto originariamente analogico. Prassi che, seppure difforme alle caratteristiche tecniche del PAT, è stata ritenuta utile allo scopo e per questo da salvarsi. Sul punto, si veda, ad esempio, T.a.r. Calabria-Catanzaro, sez. I, 10 febbraio 2017, n. 175. Il dibattito attorno al valore delle violazioni delle regole tecniche del PAT ha visto poi in quel periodo (si discute dell'epoca successiva al primo gennaio 2017) un importante interessamento del Consiglio di Stato, il quale ha in parte depotenziato la portata invalidante delle eventuali violazioni delle regole tecniche, valorizzando il principio processualciviltistico del raggiungimento dello scopo (Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541).

A seguito della disciplina emergenziale, si è sviluppata anche una certa giurisprudenza penale di

dedicato all'argomento un'apposita sezione (*infra*, §§ 4.1 e 7): tuttavia, è opportuno inserire un ulteriore tassello al composito *puzzle* che va delineandosi. Se l'ambizione è creare un *ecosistema digitale*, ciò implica che, in linea tendenziale, potranno essere depositati atti con esso compatibili. Quindi, tutte le volte in cui, in ipotesi, il codice richiede di presentare il tale scritto «nella cancelleria del giudice», dovrà essere (sotto)inteso che ciò potrà avvenire *solo per via telematica*. Trattasi, infatti, di derivazioni possibili del postulato primario: per principio, la forma degli atti sarà digitale. Andrà quindi condotta, nel corso del presente capitolo, un'opera di ampio adattamento, che assicuri relazioni sì nuove, ma soprattutto razionali tra singole disposizioni e i costituenti principi generali sugli atti (*infra*, § 4.1).

Volgendo lo sguardo alla **formazione e tenuta dei fascicoli processuali durante l'esperienza emergenziale**, invece, va ammesso che diverse sono state le disfunzioni. Più di tutto, è mancata la loro *conversione informatica*³³. Così, per esempio, è accaduto che a fronte di atti (o documenti) regolarmente presentati tramite pec, questi non fossero fisicamente inseriti – vale a dire, materialmente stampati – nel fascicolo del giudice procedente. Un rimedio di pronto utilizzo è stato rappresentato dalla consegna (eventualmente anche in udienza) di una copia fotostatica di quanto trasmesso telematicamente e a cura del depositante. Tuttavia, nel prossimo futuro, una volta perfezionato il processo penale telematico, l'espediente dovrà lasciare il passo ad una ordinata tenuta degli atti e dei documenti del procedimento.

Negli ultimi anni, in verità, il Portale Deposito atti Penali (PDP) è stato quanto di più prossimo all'idea di fascicolo informatico. A mezzo di questo i difensori

legittimità sull'argomento. Fra queste, oltre quelle ricordate nella nota precedente, può essere citata Cass., sez. V, 10 maggio 2021, n. 24953, in tema di deposito a mezzo di invio su casella pec diversa da quella indicata dal presidente dell'ufficio giudiziario: «[l]a violazione dei provvedimenti organizzativi in ordine alla pec non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto tale sanzione prevista dal D.L. n. 137/2020 si applica solo al mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del Dgsia» (annotata da G. LUIGI, *Titolo*, in *www.ilprocesso telematico.it*, 26 luglio 2021). O ancora, in ordine all'importanza delle caselle di pec ufficialmente abbinata agli uffici giudiziari dal DGSIA, si veda Cass., sez. III, 29 agosto 2022, n. 31781, secondo cui «è inammissibile l'istanza di riesame inviata ad un indirizzo PEC non ricompreso nell'elenco dei recapiti individuati per la ricezione telematica degli atti nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA)».

³³ Con una precisazione. A seguito dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., in diversi uffici giudiziari, oramai da tempo i difensori possono accedere al fascicolo del pubblico ministero a mezzo del servizio Document@TIAP (Trattamento Informatizzato degli Affari Penali), tuttavia solo da postazioni collocate internamente alla Procura. Tendenzialmente, innanzi all'ufficio Gip si torna al cartaceo in via esclusiva. Così pure a dibattimento di primo e secondo grado. Sul punto, va però evidenziato come davanti ad alcuni uffici giudiziari sia in via di sperimentazione la digitalizzazione dei fascicoli presenti anche in fase G.i.p./G.u.p. e dibattimentali. In merito, va menzionata la sperimentazione avviata presso il Tribunale di Bologna, la cui regolamentazione è reperibile al *link*: <https://www.camerapenale-bologna.org/wp-content/uploads/2023/05/protocollo-TIAP.pdf>.

possono avere accesso ai procedimenti per i quali già risultano nominati, ovvero depositare nuove nomine e così tutta la serie di atti da presentarsi suo tramite³⁴. Tuttavia, va notato come il PDP funzioni (per la gran parte ancora oggi) in senso unidirezionale. Vale a dire che esso introita gli atti depositati dalle difese, ma non consente la visione del complesso degli atti compresi nel fascicolo. In conclusione, lo strumento può fungere da base di partenza, con una esortazione: bisognerà assicurare un'accessibilità di più ampio respiro e ad ogni attore processuale (a ciò autorizzato), se lo si volesse utilizzare nel PPT, come sembra dalla lettura dei diversi decreti del Ministero della giustizia susseguirsi dal luglio 2023³⁵.

³⁴ Lo si è già accennato sopra nel testo, a seguito anche del decreto del ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021 e del provvedimento del DGSIA del 24 febbraio 2021, alcuni atti si sono dovuti depositare tramite PDP (si tratta delle istanze e/o memorie ex art. 415-bis c.p.p.; così come nomine od opposizioni a richieste di archiviazione). Ebbene, il provvedimento citato del DGSIA individuava anche le caratteristiche tecniche degli atti e il funzionamento del PDP, che tiene utilmente traccia di ogni deposito effettuato. Innegabile, poi, la facilitazione derivata dalla procedura automatizzata di presentazione degli scritti. Come chiarito all'art. 7 del citato provvedimento DGSIA: «gli atti del procedimento ed i documenti allegati di cui all'articolo 5 sono depositati dai difensori all'ufficio giudiziario secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste: a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema; b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati; c) nell'esecuzione del comando di invio [...]». La procedura prevista sul PDP consta dell'indicazione precisa dell'ufficio procedente, del numero di notizia di reato, dell'indicazione del magistrato assegnatario e dei soggetti difesi. Va ricordato (*supra*, nota 18) che in ragione del particolare intreccio venutosi a creare tra i vari commi dell'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, entro quindici giorni successivi alla pubblicazione del menzionato decreto, i «depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale» devono essere presentati a mezzo di strumenti telematici di trasmissione (v. art. 3, commi 7 e 8, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217).

³⁵ Decreto 4 luglio 2023, «Portale deposito atti penali». Con il provvedimento citato si individuano gli atti, diverse decine, depositabili a mezzo del portale e tuttavia nulla veniva detto sulla creazione dei fascicoli telematici. Sul punto, va poi notato come neppure il d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, prenda una netta posizione: rimane dunque non del tutto chiarita la questione afferente all'accesso alla consultazione del fascicolo processuale digitale. Il tema andrà ripreso in seguito (*infra*, § 5), ma già qui può notarsi come, allo stato, il doppio binario pare obbligato: depositi telematici per fascicoli cartacei, il che lascia persistere alcune difficoltà già individuate durante l'epoca emergenziale. Va detto che le funzionalità del PDP sono in divenire e, sul punto, va rammentato che è possibile inoltrare suo tramite una richiesta di accesso agli atti.

Conclusivamente, bisogna menzionare la bozza contenente le specifiche tecniche e delineata dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, dello scorso 4 gennaio 2024 (notizia al link: https://pst.giustizia.it/PST/page/it/pubblicata_la_bozza_delle_specifiche_tecniche_ex_art_34_dm_442011?contentId=NWS3029&modelId=4). La bozza sembra voglia porre le basi per la futura messa a punto dei fascicoli informatici. L'art. 13 della stessa rammenta che «[i]l fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.

Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41

Alcune ultime considerazioni vanno rivolte alle **udienze** svoltesi **durante il periodo emergenziale**. Le soluzioni approntate hanno esplorato tre vie³⁶. In una primissima fase si è posto un freno alle attività processuali non urgenti, provvedendo al rinvio delle udienze differibili, per le altre, invece, facendosi ricorso a strumenti di connessione da remoto³⁷ (il riferimento è, in particolare, alle udienze di convalida³⁸). In secondo luogo, si è limitato l'accesso alle aule di giustizia, utilizzando una norma esistente, l'art. 472 c.p.p., in tema di udienze a porte chiuse, che di già contemplava ragioni di igiene pubblica. Infine, si è fatto ampio uso di strumenti amministrativi di gestione dell'emergenza, a mezzo di calendarizzazioni più precise, tese ad evitare assembramenti di avvocati e parti. Diversi uffici giudiziari hanno così predisposto ruoli online nei quali si è provveduto all'assegnazione dei giudizi a precise fasce orarie³⁹. Una sorta di pubblicità costitutiva, più che solamente notizia⁴⁰, atteso che è andato delineandosi un caso di nullità della sentenza d'appello per le volte in cui questa fosse stata pronunciata non rispettando l'orario noto in ragione della pubblicazione dei ruoli *in rete*.

Date queste pur certo semplificate basi conoscitive, bisogna ammettere che il

del CAD». Il testo integrale è reperibile all'indirizzo: https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SPECIFICHE_TECNICHE_DM_44_2011REV_04.01.24.pdf.

³⁶ Va chiarito che il tema è qui solo incidentalmente osservato, permanendo per la gran parte estraneo a quelli approfonditi in questa sede, dunque si rinvia *infra* a B. GALGANI-L. AGOSTINO, *La partecipazione a distanza*, in questo Volume, p.te II, cap. 2., per eventuali ulteriori approfondimenti.

³⁷ Nell'ambito del processo penale, il collegamento da remoto non costituisce una novità assoluta. La pratica è da tempo utilizzata, ad esempio, per garantire la partecipazione alle udienze di alcuni imputati detenuti. Si veda, l'art. 146-bis disp. att. c.p.p.; si guardi poi a G. LASAGNI, *The impact of digital technology on Italian criminal proceedings*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)*, 2023, 3, p. 598 s.; P. RIVELLO, *La disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Orlando*, in *Dir. pen. cont.* online, 2017, 7-8; ovvero E.A.A. DEI-CAS, *La partecipazione a distanza, in attesa della riforma del processo penale*, in *Sist. pen.*, 2022, 4.

³⁸ Si veda, inizialmente, l'art. 10, comma 12, d.l. 2 marzo 2020, n. 9; o, ancora, art. 2, comma 7, d.l. 8 marzo 2020, n. 11; art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Può citarsi, a mo' d'esempio, il protocollo stilato, a suo tempo, dal Tribunale di Ferrara, al link https://tribunale-ferrara.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/protocollo_d_intesa_udienze_penali.pdf.

³⁹ Fra i tanti esempi che si possono fare, si guardi ai ruoli delle udienze presso la Corte d'Appello di Bologna, reperibili sul sito della Corte; ovvero del Tribunale di Bologna, pubblicati sulla pagina web del Tribunale; oppure presso il Tribunale di Napoli, reperibili al sito dell'Ordine degli Avvocati di Napoli; così anche presso il Tribunale di Palermo, pubblicati sul sito del Tribunale; ovvero presso il Tribunale di Viterbo, reperibili sulla pagina web del Tribunale; e ancora si veda il Tribunale di Pisa, reperibili sulla pagina web del Tribunale.

⁴⁰ Cfr., fra le altre, Cass., sez. V, 8 giugno 2022, n. 22285. L'ultimo degli stratagemmi posti in essere si è mostrato oltre che particolarmente efficace anche un utile progresso a costo pressoché zero, constando di una migliore distribuzione di un'attività già in essere. Sul punto la riforma non interviene. Resta tuttavia auspicabile il permanere (anzi, l'implementazione) di questa utile pratica, al netto anche delle precisazioni enunciate dalla giurisprudenza.

processo penale dell'emergenza ha avuto la virtù di consentire una pronta ripresa delle attività giurisdizionali. Il maggior successo è però fattuale: si è data prova della possibilità tecnica e pratica di ricorrere a strumenti informatici di gestione del rito. Certo, non sono mancate difficoltà e il sistema complessivamente messo in piedi è risultato, alle volte, macchinoso⁴¹. Si può tuttavia pensare che ciò sia stato causato dal difetto di una struttura informatica ben definita, che potesse fungere da base di appoggio per l'archetipo di processo penale telematico messo in piedi, in tutta fretta, durante la pandemia. Come che sia, riflettere su successi e criticità affrontate nel periodo che ci sta alle spalle appare necessario ai fini del successo della riforma, dovendosi misurare l'effettività di quest'ultima posta innanzi alle complessità insite nella prassi giudiziaria.

3. Le nuove disposizioni introdotte nel codice. Uno sguardo d'insieme

Consapevoli dei problemi e delle sfide emerse nell'epoca pandemica durante la, per così dire, "telematizzazione di fatto" nella amministrazione della giustizia, le disposizioni introdotte con la riforma cercano di dare vita a quella cornice normativa generale che, sino ad ora, era mancata. Le previsioni iniziali, quelle che dettano la linea all'interprete, gli artt. 110, 111, 111-*bis* e 111-*ter* c.p.p., mostrano un andamento coerente, il che, auspicabilmente, dovrebbe permettere di elaborare nel tempo linee ermeneutiche coese.

Il primo elemento comune consiste, al netto delle eccezioni in precedenza evidenziate, nella generalizzata doverosa estensione della forma digitale. In questa chiave, la formazione degli atti, la loro sottoscrizione, il relativo deposito e la composizione e conservazione dei fascicoli deve improntarsi a questa nuova modalità. Ne deriva, pertanto, che gli atti dovranno essere redatti «in forma di documento informatico»; sottoscritti con «firma digitale o altra firma elettronica qualificata»; depositati «con modalità telematiche»; conservati, infine, in fascicoli informatici⁴².

La modalità digitale è pervasiva. Come tale, essa si estende ai documenti, come espressamente previsto (e con i distinguo dei quali si è già parlato)⁴³; in particolare, nei casi in cui questi si presentino *ab origine* in modalità analogica, soccorre quanto

⁴¹ Sul punto, il rinvio è ancora alla *Relazione sullo stato della giustizia telematica, anno 2021*, cit.

⁴² Così, coerentemente, un apposito intervento normativo modifica l'art. 134 c.p.p., prevedendo che per la verbalizzazione si debba osservare quanto disposto dall'art. 110 c.p.p. (vale a dire, adottare la forma informatica). Vi si aggiunge, inoltre, il dovere di ricorrere alla audio o videoripresa, oltre ai casi specificamente previsti dalla legge, nelle ipotesi in cui il verbale sia redatto in forma riassuntiva, nonché, quando la verbalizzazione integrale sia comunque ritenuta insufficiente.

⁴³ Va aggiunto che, sebbene le disposizioni non ne parlino espressamente, la modalità digitale costituisce lo standard ordinario anche per le memorie: cfr. *infra*, §§ 4 e 4.1.

disposto dall'art. 111-ter, comma 3, c.p.p.: bisognerà che gli uffici, una volta appresi, ne curino la conversione informatica, cosa che deve avvenire «senza ritardo»⁴⁴.

Da ultimo, va rammentato che, una volta operata la conversione, **la copia informatica equivale all'originale**. Questo ultimo deve comunque essere messo a disposizione delle parti, che talora avranno necessità di attingere ad esso per ricostruire al meglio i fatti del giudizio: a tal fine, l'ufficio che ha curato la conversione deve **inserire nel fascicolo informatico un elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico**.

Le eccezioni previste dalla legge al nuovo metodo operativo, improntato alla modalità digitale, sono tre: una concerne **gli atti compiuti personalmente dalle parti** (art. 111-bis, comma 4, c.p.p.), che possono sempre essere depositati anche con modalità non telematiche (fermo restando che la forma digitale rimane comunque possibile, anche per questi soggetti⁴⁵). L'altra riguarda le situazioni di **impossibilità**: queste, a loro volta, possono essere generalizzate, vale a dire dovute a un **malfunzionamento** dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia, oppure legate a **specifiche e individuali situazioni di impossibilità**. Nella prima evenienza soccorre il nuovo art. 175-bis c.p.p. Tale inconveniente è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero stesso, nonché attestato sul relativo portale dei servizi telematici; esso, inoltre, deve essere comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Qualora poi il guasto colpisca uno specifico ufficio giudiziario, l'art. 175-bis, comma 4, c.p.p., attribuisce al dirigente dell'ufficio, una volta accertatolo e certificatane la natura, il compito di darne adeguata comunicazione, tale da assicurarne la tempestiva

⁴⁴ Con riferimento ai tempi previsti dalla legge, va posto in evidenza come il legislatore abbia ritenuto preferibile non indicare un termine rigido per la conversione in copia informatica dell'originale analogico, considerato che non sembrava comunque opportuno inserire un termine che sarebbe stato di natura ordinatoria. In questo senso, il riferimento alla locuzione «senza ritardo», ben nota nella terminologia del codice, è parsa offrire quelle caratteristiche di coerenza e di sufficiente chiarezza, alla luce della elaborazione giurisprudenziale, tali da assicurare effettività in concreto alla previsione.

⁴⁵ È bene anticipare, in tal senso, che la previsione legittimante l'uso della forma analogica deve essere estesa, in via interpretativa, anche alla persona offesa. Vi sono infatti numerose ipotesi di deposito personale di atti previsti per tale soggetto: precluderne la possibilità di deposito in modalità di documento analogico creerebbe disparità di trattamento difficilmente giustificabili, sul piano del principio di uguaglianza (di fatto, obbligando la persona offesa ad avvalersi sempre del servizio di un difensore, equipaggiato, per necessità professionali, a soddisfare le esigenze imposte dalla transizione al digitale del procedimento. Una soluzione come quella avversata, poi, rischierebbe di porsi in contrasto con la direttiva (Ue) 2012/29, in materia di tutela della vittima, il cui art. 1 prescrive che tale soggetto non debba subire discriminazioni in tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale (sebbene la specifica disciplina sia demandata al diritto nazionale).

conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento. Va infine messo in evidenza che, se durante il malfunzionamento, venga a scadere un termine previsto a pena di decadenza, **il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine** purché provino di essersi trovati, **per caso fortuito o forza maggiore**, nell'**impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto** ai sensi del comma 3⁴⁶ (*infra*, § 6).

Quando invece l'impossibilità coinvolga la situazione in cui versi **un singolo soggetto**, non si rinvengono previsioni specifiche: in tal caso, si potrà o fare riferimento all'istituto della rimessione in termini, adattandolo al problema rappresentato dalla interruzione del sistema informatico a disposizione del singolo; o, quando le esigenze di celerità lo impongano (si pensi al campo della libertà personale), alle **specifiche esigenze processuali**, vale a dire a quella locuzione ampia, di cui s'è detto, che autorizza, in una congerie aperta di ipotesi, di continuare ad avvalersi della modalità analogica.

Il ragionamento appena effettuato conduce a prendere in considerazione la terza eccezione, quella più problematica, legata, come detto, alla natura degli atti o dei documenti, o, ancora, a specifiche esigenze processuali. La previsione è così ampia che ne è auspicabile una lettura in chiave restrittiva. Con riferimento alla *natura*, l'ipotesi più plausibile appare quella, già menzionata, riferita all'acquisizione di prove documentali, che possono essere state formate con ogni modalità, considerata la natura extraprocedimentale e precostituita di tale mezzo di prova. Quanto alle *specifiche esigenze*, la scelta più accettabile parrebbe quella di individuare in esse le situazioni di impossibilità soggettive, cui si è fatto riferimento, in cui il singolo si sia trovato coinvolto, ovvero anche quelle oggettivamente riconnesse a specifici bisogni procedimentali (*infra*, §§ 4 e 4.1). Realisticamente, assisteremo, in prima battuta, a un uso più esteso di questa previsione, mentre, con il tempo, se ne può più facilmente pronosticare una progressiva riduzione. Nell'ambito di questa elencazione, una menzione ad hoc merita **l'art. 125 c.p.p.**, il cui **comma 3** legittima sempre i giudici a redigere **in forma analogica il verbale contenente l'indicazione del dissenziente**, nel caso di provvedimenti collegiali: forzando un po' le cose, si può dire che questa sia considerata una circostanza che merita di essere sempre trattata quale esigenza specifica, tale da permettere il non avvalersi della modalità digitale.

Il secondo elemento che accomuna tutte le disposizioni normative esaminate è quello della **neutralità tecnologica**. Il legislatore, saggiamente, ha evitato di recepire soluzioni informatiche specifiche, curandosi di adottare, al contrario, locuzioni che lasciassero spazio alla evoluzione delle tecnologie, proprio per evitare la obsolescenza precoce delle nuove regole introdotte. Così, la formazione

⁴⁶Critico nei confronti di questa disposizione è C. MINNELLA, *Sui malfunzionamenti informatici la celerità prevale sui diritti*, in *Guida dir.*, 2023, p. 2.

dell'atto digitale, la sua sottoscrizione, il deposito e la conservazione, devono essere realizzati avvalendosi di modalità che assicurino il raggiungimento di determinati obiettivi. Per la formazione dell'atto, essi consistono nell'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Per il deposito, occorre inoltre che le modalità adottate siano tali da garantire la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario. Per la formazione e conservazione dei fascicoli, infine, si richiedono soluzioni tecniche che ne assicurino l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.

Vale, dunque, in generale, **una condizionata libertà di forme**: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicurati i requisiti prescritti dalla disposizione⁴⁷.

Il terzo filo conduttore che lega la riforma riguarda la già menzionata **assenza di nuove previsioni di invalidità**. La riforma del processo penale telematico, in questo senso, si inserirà dunque in un quadro di forme di invalidità degli atti che rimane invariato, e dovrà essere adattato alla casistica generata con il tempo dalla transizione al digitale⁴⁸.

Naturalmente, i nuovi scenari aperti – già in parte affrontati nel corso della legislazione emergenziale dovuta alla pandemia – potranno suscitare dubbi e questioni. Ad esempio, potrà porsi il problema del mancato accesso al fascicolo informatico. Potrà, ancora, presentarsi un problema relativo alla qualità della fruibilità del materiale informatico conservato nei fascicoli. Si tratta di inconvenienti o ostacoli in linea potenziale forieri di nullità, ad esempio quando si verifichino al termine delle indagini (art. 415-bis c.p.p.), sebbene sia realistico pensare si possa risolvere il problema lavorando piuttosto sull'istituto della rimessione in termini.

Così come potranno darsi casi nei quali la copia informatica di un documento non sia sufficiente, per verificarne la autenticità, o per trarne le informazioni necessarie (si pensi a un elemento documentale redatto a mano per il quale sia necessario effettuare verifiche sul corpo reale in cui esso è materializzato: inchiostro, tracce lasciate sul foglio cartaceo, ecc.). Si potrà forse porre un problema

⁴⁷ In questa chiave, cruciale è il rinvio al rispetto della normativa, in primo luogo sovranazionale (in particolare adottata a livello Ue, quale il regolamento eIDAS 2014/910/UE), nonché nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

⁴⁸ In proposito, vale la pena segnalare che il legislatore delegato ha optato per non protrarre oltre la fine del 2022 la disposizione che, in materia di appello, pretendeva la sottoscrizione degli allegati trasmessi in copia informatica. La disposizione aveva indotto, talora, a dubitare potesse costituire una peculiare causa di inammissibilità dell'impugnazione, sebbene la questione fosse stata risolta dalla Cassazione, escludendo simile drastica (e irragionevole) opzione: Cass., sez. VI, 11 luglio 2022, n. 37704, in *CED Cass.*, Rv. 283936.

di utilizzabilità, in relazione alla copia informatica, dovuta all'impossibilità di effettuare su di essa una verifica approfondita, essendo impossibile accedere alla fonte reale⁴⁹.

In linea di massima, allo stato non sembra che le innovazioni introdotte, pur certo rilevanti, possano comportare pericoli specifici⁵⁰. Il legislatore, scegliendo di non introdurre nuovi casi di invalidità, ha dato segno di non voler alterare gli equilibri vigenti.

Da questo punto di vista, è bene dunque mettere in evidenza come **il passaggio al digitale non costituisca una nuova generalizzata ipotesi di inammissibilità degli atti**. Certamente, lo strumento talora è condizionante, e dunque, in linea mediata, si potrà dire che, non conformandosi alla nuova modalità di lavoro, i soggetti coinvolti nel procedimento penale rischiano di vedersi rifiutato il deposito di uno specifico atto. Tuttavia, le cause di inammissibilità rimangono invariate, salvo specifici interventi (quali, ad esempio, in materia di deposito delle impugnazioni, ove l'intervento sull'art. 582 c.p.p. adatta la originaria causa di inammissibilità alla nuova modalità informatica, v. *infra*, §§ 4.1 e 7).

L'auspicio, in generale, legato alla scelta di non intervenire nel settore delle invalidità, è quello che gli interpreti possano trarre da questa opzione una spinta ulteriore per favorire la transizione al digitale; in effetti, una delle ragioni per le quali si è optato per intraprendere questa strada è proprio quella di evitare che gli operatori potessero esserne condizionati, rischiando, come è avvenuto in passato, di concentrare lo sforzo ermeneutico sulla sola questione legata alla presenza di una nuova invalidità⁵¹.

4. Il deposito degli atti: art. 111-bis c.p.p.

Con le disposizioni sul deposito (telematico) degli atti processuali – insieme alla disciplina sulla forma degli stessi – si assiste a un vero e proprio cambio di

⁴⁹ Realisticamente, si riproporrà il dilemma tra l'applicare la regola di esclusione o far uso delle regole di valutazione.

⁵⁰ Un tema recentemente sollevato riguarda l'ipotesi in cui la sentenza manchi di una firma digitale o di altra firma elettronica qualificata. Dovrà estendersi in tale ipotesi la causa di nullità *ex art.* 546, comma 3, c.p.p.? Certamente sì, salvo, ovviamente, che il magistrato stesso, nel redigere il provvedimento, non stabilisca di redigerlo in via analogica, ritenendo ricorrere specifiche esigenze processuali. Cfr., sul punto, C. MINNELLA, *Atto nativo digitale, primo step del fascicolo penale informatico*, il *Guida dir.*, 2023, p. 239.

⁵¹ In passato si sarebbe detto che tutte le nuove previsioni sul processo penale telematico, proprio perché sprovviste di apposite "sanzioni" processuali, rappresentano nient'altro che *leges minus quam perfectae*. Il tempo potrà dirci se la scelta sarà stata premiata dai fatti che ne sono seguiti.

paradigma⁵². Si è più volte osservato come la normativa innovi il Libro II del codice di rito⁵³, realizzando un assetto comune a mezzo di un blocco unitario di norme creative di una disciplina generale. In questo contesto, si deve ricordare nello specifico che, sino ad oggi, è difettata una norma appositamente dedicata al deposito degli atti⁵⁴.

Leggendo l'art. 111-*bis* c.p.p.⁵⁵ due dati si impongono all'attenzione. Anzitutto, come può desumersi dall'utilizzo dell'avverbio «esclusivamente», il legislatore delegato, in coerenza con quanto osservato in precedenza, elegge quello telematico quale ordinario sistema di presentazione di atti e documenti nel futuro processo penale⁵⁶. Del pari, la norma muove secondo un principio di *neutralità digitale*.

⁵² Di stesso avviso anche B. GALGANI, *Il processo penale telematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 114, ove è detto come «[a]l netto del progressivo abbandono dell'impostazione "cartaceocentrica" del rito penale, il D.Lgs. n. 150/2022 sposa la regola dell'obbligatorietà delle modalità informatiche-telematiche tanto per la creazione degli atti, quanto per il loro deposito. [...] Nel rivisitare i requisiti formali e comunicativi dell'atto processuale, l'opzione è stata quella di strutturare la gerarchia delle fonti in tema di PPT stilando delle "norme matrice" di rango primario che potessero fungere da "stella polare" a fronte di eventuali incognite interpretative. Senza lasciarsi sopraffare dalla smania completonomica di rivisitazione di ogni articolo potenzialmente investito dalla rivoluzione digitale [...]». Occorre ricordare come i commenti alle norme del codice di procedura penale intendono essere di carattere generale e vengono esposti al netto delle diverse regolamentazioni tecniche succedutesi e sovente richiamate nel testo (e che verosimilmente si avvicenderanno ancora in futuro).

⁵³ In chiave diacronica, poi, è sempre utile riferirsi a F. CORDERO, *Codice di procedura penale*, Torino, 1990.

⁵⁴ In ordine, prima della qui discussa e c.d. riforma Cartabia, il blocco di artt. 109-133 non disciplinava, in termini unitari, l'attività di deposito. Questa era al più ricavabile da alcune singole disposizioni, quali, ad esempio, l'art. 121, in merito alle memorie di parte, ove si fa espresso richiamo al *deposito in cancelleria*. Similmente si afferma all'art. 127, in ordine alla presentazione *in cancelleria* di memorie e documenti sino a cinque giorni prima dell'udienza camerale. Oltre a ciò, e ad eventuali altre singole disposizioni, occorre poi leggere il regolamento d'esecuzione al codice di rito per intercettare un'attività di tenuta del fascicolo (art. 3, reg. es. c.p.p.). In ordine alla disciplina sugli atti processuali, si vedano, fra gli altri, G.P. VOENA, *Atti*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, 11ª ed., Padova, 2023, p. 157 s.

⁵⁵ Che è utile riportare per intero. La nuova norma di riferimento è l'art. 111-*bis* c.p.p., rubricato «Deposito telematico» e che recita: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-*bis*, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche».

⁵⁶ Sul punto, la legge-delega (art. 1, comma 5, lett. a, legge 27 settembre 2021, n. 134) affidava al delegato il compito di «prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche».

L'intento, come si è visto (*supra*, § 3), è garantire contemporaneità al testo normativo; obiettivo perseguito rinviando, circa l'individuazione delle forme di deposito corrette, anche al rispetto delle disposizioni regolamentari eventualmente presenti⁵⁷.

Se i primi due commi contengono la regola, i secondi due, invece, introducono delle eccezioni.

Il deposito telematico, difatti, può andare incontro a *bisogni* processuali tali da non conciliarsi, se non altro in prima battuta, con la nuova modalità. È ciò che il legislatore prevede nel comma 3 dell'art. 111-bis c.p.p., ove si citano «atti o documenti che, per loro **natura** o per **specifiche esigenze processuali**, **non possono essere acquisiti in copia informatica**».

Sotto questo versante la disposizione merita di essere approfondita anche al di là dello stretto dato letterale, va cioè calata nel costituendo contesto processuale. Il passaggio è necessario per coglierne le ambizioni applicative e così superare alcune perplessità (per lo più antinomiche o di sistema) che pure la norma è capace di evocare.

Il primo dei riferimenti, quello sulla «natura» dell'atto, porta alla mente, almeno in parte, quella *impossibilità tecnica alla conversione* che già veniva fatta propria durante i lavori preparatori⁵⁸ e, seppure al netto delle perplessità già esposte (*supra*, § 3), pone anche minori dilemmi. Si pensi all'esibizione e conseguente acquisizione al fascicolo di un testamento olografo, ovvero agli accertamenti di cui all'art. 537 c.p.p.⁵⁹ su atti che vanno quindi acquisiti sul loro supporto analogico. Parallelamente all'utilizzo dell'originale, sarà reso in ogni caso disponibile alle parti una copia informatica del documento, della quale curare l'inserimento nel fascicolo telematico⁶⁰ «senza ritardo».

Affermazione che si ritrova, con qualche divergenza testuale, anche al successivo art. 1, comma 5, lett. f.

⁵⁷ Si veda anche B. GALGANI, *Il processo penale telematico*, cit.

⁵⁸ I commi 3 e 4 dell'art. 111-bis c.p.p., usciti dai lavori del Gruppo recitavano: «3. Gli atti compiuti personalmente dalle parti possono essere depositati in modalità analogica. 4. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti analogici non convertibili in modalità digitale, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, nelle forme definite con fonte regolamentare».

⁵⁹ Cenni rinvenibili pure nella *Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022*, in *Sist. pen.*, 20 ottobre 2022; ovvero in Corte Suprema di Cassazione, ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, 5 gennaio 2023, in *Sist. pen.*, 10 gennaio 2023.

⁶⁰ Il tema verrà ripreso in seguito in merito al fascicolo informatico, può tuttavia anticiparsi come il legislatore, al fine di garantire continuità e completezza dei fascicoli prevede espressamente che «[g]li atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico».

Dubbi maggiori possono invece assalire l'interprete una volta oltrepassato il perimetro disegnato dalla «natura dell'atto». Il compito di definire una volta per tutte quali siano o potrebbero essere le «specifiche esigenze processuali» idonee a giustificare un deposito analogico, come si è avvertito (*supra*, § 3), si mostra a ben vedere più arduo. Il dettato normativo non aiuta, risultando asciutto, col rischio di favorire il proliferare di dubbi applicativi. Una possibile opzione esegetica potrebbe trovare fondamento nell'oggettivazione della clausola normativa in discussione ⁶¹, ossia ***dovento assecondare singole esigenze del procedimento non avviabili in altro modo***. Tale lettura finisce per contenere – sul piano testuale – anche quelle scelte delle parti (soggettive e strategiche) che trovino come punto di ricaduta una ***esigenza processuale non avviabile in altra maniera***.

Simile interpretazione si presta ad essere applicata alle diverse norme apparentemente non toccate dalla riforma ma che ora debbono essere rilette alla luce delle disposizioni generali sugli atti. È questo soprattutto il caso ⁶² del deposito (non telematico) dell'ampia serie di atti dei quali ad oggi è consentita la presentazione in udienza: dichiarazione di costituzione di parte civile, motivi di riesame e memorie *ex art. 121 c.p.p. Casi problematici di deposito* con cui occorre confrontarsi separatamente.

4.1. Il nuovo ecosistema digitale: i casi problematici di deposito

Quando ci si riferisce all'*ecosistema digitale*, si allude all'insieme di interazioni possibili tra principi generali sugli atti e singole disposizioni codicistiche attratte dai primi. È l'insieme di questi rapporti, in un nuovo ambiente giuridico di riferimento, a fare "sistema". Assumendo questo dato di partenza, alcune soluzioni ermeneutiche ne dovrebbero essere ricavate di conseguenza. Ciò vale, indubbiamente, anche con riferimento al deposito degli atti. Se il nuovo *habitat* è digitale, ne deriva che di uguale natura dovrà risultare anche la pratica relativa alla presentazione degli scritti. Ciò detto, in linea generale, va pur tuttavia riconosciuto che non tutti i singoli potenziali dubbi ne escano naturalmente risolti. Occorre, infatti, di volta in volta, adattare questo approccio generale in modo coerente ai singoli momenti processuali, e alle disposizioni normative di riferimento, che sono rimaste invariate rispetto a prima.

Un primo profilo problematico si coglie in espressioni comuni nel codice, non modificate, per l'appunto, in sede di riforma, riferite alla presentazione di scritti «nella cancelleria del giudice». Coerenza sistemica impone di interpretare la

⁶¹ Come pure suggerisce l'espressione normativa.

⁶² Ma non solo. Si pensi ai bisogni legati alla fase istruttoria, quali l'esibizione di un documento per il suo riconoscimento e futura acquisizione (*ex artt. 234 e 239*), al netto degli aspetti già esposti sopra nel testo (*supra*, § 3).

locuzione codicistica come «a mezzo di sistemi informatici di trasmissione»⁶³. Detto altrimenti, i passaggi normativi nei quali ci si riferisce alla cancelleria, implicano ora di necessità l'uso dello strumento di tipo telematico. Del resto, a prima vista, non vi sono ragioni per invocare la clausola derogatoria, non parendo ricorrere «oggettive» ragioni processuali che depongano in senso difforme.

La prospettiva diviene meno chiara ove sia ammessa *ex lege* la consegna di un atto anche in udienza. Si prenda ad esempio la dichiarazione di costituzione di parte civile, la cui possibilità di presentazione direttamente davanti al giudice è prevista dall'art. 78 c.p.p. Impedirne il deposito sotto forma di documento analogico rischierebbe di produrre almeno due distorsioni processuali: 1) abrogare, implicitamente, una porzione di una norma esistente; 2) facilitare il verificarsi di una ipotesi di decadenza, per la parte che scegliesse di depositare la dichiarazione in udienza. Alla luce di ciò, **identiche ragioni di coerenza impongono di risolvere l'antinomia in senso opposto**. In altre parole, l'interpretazione logica suggerisce, almeno fino a che non sarà possibile un deposito contestuale e digitale in udienza (e, a ben vedere, forse persino allora, se rimane invariato il testo legislativo), di acconsentire alla consegna in aula dell'atto. A nulla rileverebbe la critica basata sulla possibilità di presentare la dichiarazione fuori udienza⁶⁴: quest'ultima, infatti, rimane solo una delle possibilità concesse alla parte, che ben deve continuare a poter scegliere anche l'altra alternativa prevista dalla legge. In casi come questo, la decisione di presentare la dichiarazione *ex art. 78 c.p.p.* direttamente in udienza, in formato analogico, potrebbe rientrare, se mai ve ne fosse bisogno, tra quelle **specifiche esigenze del procedimento non diversamente ovviabili** per garantire l'esercizio dell'azione civile nei modi previsti dalla legge. La conclusione, peraltro, non contrasta con le disposizioni relative alla tenuta del fascicolo digitale, in virtù dell'art. 110, comma 4 e 111-ter, comma 3, c.p.p., secondo i quali **«gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti» e «inseriti nel fascicolo informatico»**⁶⁵.

⁶³ Ciò che può ricavarsi anche dalla *Relazione illustrativa*, cit.

⁶⁴ Del resto, è normale che le previsioni sulla forma degli atti e sulle modalità di deposito debbano tener conto della realtà. Obiezioni di questo tipo degradano ingiustificatamente la dialettica processuale, che è fatta anche di strategie. Nel solco di ciò che è ammissibile per legge, va preservata la libera scelta di difendersi nelle modalità che si ritengono più opportune. È a ben vedere anche questa una forma di estrinsecazione del diritto di difesa.

⁶⁵ Perché ha come presupposto il corretto utilizzo di una eccezione alla regola. Oltre a ciò, da ultimo, l'art. 2, comma 1, lett. a, n. 7, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, parrebbe porsi in questo stesso segno, laddove, intervenendo sul d.m. n. 44/2011, descrive il fascicolo informatico come quello «contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico **nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto** di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale **e dalla disciplina processuale vigente**». Infine, anche la bozza contenente le specifiche tecniche e delineata dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, dello scorso 4 gennaio 2024 si mostra

Conclusioni analoghe si impongono per i provvedimenti in tema di libertà personale. Si pensi, su tutto, agli eventuali motivi di riesame che la parte volesse allegare al verbale (art. 309, comma 6, c.p.p.)⁶⁶.

Da ultimo, dubbi maggiori sorgono in riferimento al deposito delle memorie ex art. 121 c.p.p. La parte, infatti, pur non venendo necessariamente in rilievo alcuna ipotesi di decadenza, potrebbe avere un interesse strategico a presentarne una proprio in udienza, ad esempio per accompagnare la discussione⁶⁷. A ben vedere, resistono ancora, nel tessuto normativo, ragioni eventualmente a sostegno di una simile scelta processuale. Anzitutto, resta in vigore l'art. 482 c.p.p., secondo cui le parti hanno il diritto di rendere a verbale le dichiarazioni che ritengono opportune, **nonché quello di allegare delle memorie scritte a sostegno delle proprie richieste e conclusioni**⁶⁸. Va poi tenuto presente che deve essere evitato il rischio di trasformare le disposizioni generali in materia di PPT quali implicite fattispecie in bianco in tema di inammissibilità (*supra*, § 3), scelta contraria tanto al principio di legalità quanto in contrasto con il generale principio di conservazione degli atti. Difatti, se è vero che «[i]l modello legale di un atto è costituito dall'insieme degli elementi necessari per la produzione di un determinato effetto», è pur vero che «[i]n realtà, il processo penale rifiuta questa rigida impostazione e accoglie invece il cd. principio di conservazione degli atti imperfetti»⁶⁹.

A fronte di ciò, vanno prese in considerazione le ragioni eventualmente a fondamento di una opzione ermeneutica contraria. È possibile che queste si fondino sul seguente assioma: ammettere la presentazione di memorie in formato analogico rischia di compromettere la funzionalità del sistema. Il punto d'arrivo d'ogni

allineata. L'art. 13 della bozza richiamata rammenta che «[i]l fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; **raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo**».

⁶⁶ Anche l'art. 13 Cost., sul punto, può essere di ispirazione, disincentivando letture impattanti sulla libertà della persona. Si veda, altresì, quanto esposto *supra*, § 3.

⁶⁷ Pure a vantaggio di un *effetto a sorpresa* consentito dalle norme processuali. Si consideri, infatti, che il sistema è spesso sprovvisto di termini decadenziali. In senso opposto, nei casi di udienza ex art. 127 c.p.p. vi è l'obbligo di presentare gli scritti almeno cinque gironi prima dell'udienza. In questo caso, dovrà intendersi per via telematica.

⁶⁸ Approdo che va ancor più ponderato in ragione dei soggetti processuali. Ed infatti, se a volere depositare una memoria dovesse essere l'imputato (*rectius*: la sua difesa), ciò potrebbe ritenersi equivalente a «intervento» o «assistenza» dello stesso e la cui negazione rischia di condurre verso un'ipotesi di nullità di ordine generale (v. artt. 178 e 180 c.p.p.), se questo dovesse essere l'approdo interpretativo.

⁶⁹ P.P. PAULESU, *L'atto processuale penale*, cit., p. 256 s. Si vedano, poi, G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, Milano, 1955, p. 3. Di recente, R. APRATI, sub Artt. 177-186 c.p.p., in *Codice di procedura penale*, a cura di G. Lattanzi-E. Lupo, vol. II, Milano, 2012, p. 761; A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, Padova, 2012, p. 85; G.P. VOENA, *Atti*, cit., p. 280.

deposito, infatti, deve essere il fascicolo informatico. La produzione estemporanea di atti cartacei rischia di inficiare la tenuta di quest'ultimo, specie ove si consideri che del fascicolo ne va garantita l'integrità, sulla quale riposa l'affidabilità degli utenti.

Seppure alla luce delle considerazioni esposte, la prima linea interpretativa, allo stato attuale della legislazione, è preferibile. Se da un lato va certamente ammesso che la memoria può essere redatta in forma digitale e così acquisita (non v'è cioè un impedimento oggettivo), è vero altresì che v'è margine per interpretare **in chiave soggettiva** quelle **esigenze**, vale a dire a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa nei modi di legge (art. 482 c.p.p.). La tenuta del fascicolo sarebbe nuovamente garantita dalla conversione dell'atto in formato digitale (artt. 110, comma 4 e 111-ter, comma 3, c.p.p.) «senza ritardo»⁷⁰.

Non spostano l'approdo i recenti decreti ministeriali del 4 luglio 2023, con il conseguente provvedimento del DGSIA dell'11 luglio 2023, e del 29 dicembre 2023. Il primo degli atti citati afferma come «il deposito da parte dei difensori degli atti di seguito elencati, avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico [...] e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia»⁷¹. Sotto questo versante il decreto ha inteso riprendere alla lettera l'art. 111-bis c.p.p., ove si afferma che la presentazione degli scritti avviene (esclusivamente) con modalità telematiche. Il passaggio, tuttavia, va considerato come solamente evocativo della norma primaria, non di vigore ulteriore. Detto altrimenti, non può attribuirsi al decreto la volontà (e, ancor prima, la possibilità) di superare l'eccezione di cui agli artt. 110 ss. c.p.p. (natura degli atti e specifiche esigenze processuali). Considerazioni che possono ritenersi valide anche in relazione al d.m. 29 dicembre 2023, n. 217.

Al netto di ciò, è possibile che il tempo della transizione verso il PPT mitighi la concreta portata di alcuni potenziali dilemmi applicativi. Del pari, è ragionevole credere che il fiorire di nuove prassi giudiziarie disinneschi, in concreto, contrasti normativi del tipo di quelli evocati. Le vie percorribili sono diverse, anche alla luce della esperienza raccolta in ambito civile. Fra le ipotesi, potrebbe richiedersi alla parte, anche successivamente all'udienza, il deposito di una *copia di cortesia digitale*. Questa scelta, non solo faciliterebbe il lavoro delle cancellerie, ma si rivelerebbe anche utile per le difese, atteso che il fascicolo continuerà ad essere alimentato da atti nativi digitali, con le facilitazioni di *navigazione* che ciò comporta.

⁷⁰ Che significa, val la pena sottolineare, anche non in maniera estemporanea e in udienza. Si veda *supra*, nota 44.

⁷¹ Incedere ripreso anche nel successivo provvedimento DGSIA, ove è detto come «[p]er il deposito telematico degli atti di cui all'art. 2 del presente provvedimento si utilizza esclusivamente il PDP». Va però detto che tale provvedimento introduce anche un inciso che parrebbe collocarsi nel senso delle cose qui dette. Ai sensi dell'art. 2, «[i]l presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica, **al di fuori del contesto dell'udienza**, attraverso il PDP».

Su tutto, la possibilità di effettuare ricerche per parola, maggiormente efficaci. E ancora, l'aggiornamento dei sistemi e supporti informatici potrebbe includere tecniche che consentano depositi telematici ma in udienza, garantendone una visione immediata al giudicante e alle altre parti. La gradualità dell'introduzione del PPT consentirà di testare il terreno del futuro agone giudiziario informatizzato, intercettando disfunzioni, pregi, virtù ed eventuali bisogni mirati di intervento. Sul lungo periodo, quindi, potrà essere ricercato un migliore coordinamento tra diverse norme, finanche a mezzo di modifiche chirurgiche, ove necessario.

Per ultimo, va evidenziato come sia lasciato alle parti private il diritto di depositare eventuali loro scritti anche in forma cartacea. A queste, infatti, non può essere imposto l'onere di dotarsi di sistemi telematici di trasmissione degli atti. Alcuni hanno notato⁷² come la formulazione codicistica indichi le sole "parti", sicché potrebbe porsi un dilemma interpretativo per la persona offesa, la quale, non rientrando a stretto rigore nel concetto di parte processuale, si vedrebbe quindi costretta a dotarsi sempre e comunque di una difesa tecnica⁷³. A fronte di ciò, tuttavia, va rammentato come il soggetto processuale di cui trattasi non abbia l'obbligo di nominare un difensore e mantenga la facoltà – seppur non per tutti gli ambiti⁷⁴ – di agire personalmente. Le norme di riferimento (artt. 90 e 101 c.p.p.) non sono state modificate dalla riforma e restano vincolanti. La persona offesa, pertanto, sebbene in un contesto processuale mutevole, dovrebbe continuare legittimamente a pretendere di depositare personalmente gli atti consentiti dalla legge processuale e in questo senso parrebbe equo si attestasse la futura interpretazione⁷⁵.

⁷² Si veda M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (Profili processuali)*, in *Sist. pen.*, 2 novembre 2022, p. 7 s. Cfr. anche C. MINNELLA, *Atto nativo digitale, primo step del fascicolo penale informatico*, in *Guida dir.*, 2022, 45.

⁷³ Ovvero di strumenti telematici idonei.

⁷⁴ Va in ogni caso considerato come alcune attività o il deposito di alcuni atti la "costringano" a munirsi di un difensore. Su tutto, si pensi al deposito di un ricorso per Cassazione, che più spesso ha visto l'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'atto citato rientri fra quelli per i quali si pretende, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del difensore. Si veda, poi, la direttiva (Ue) 29/2012, che diffusamente si occupa del diritto della vittima a partecipare al processo, nonché *supra*, § 3, nota 45.

⁷⁵ In questo senso, anche lo schema di decreto legislativo delegato con il quale si intende apportare alcune modifiche al d.lgs. n. 150/2022. L'art. 2, comma 1, lett. a dello schema di decreto si prefigge di intervenire sul comma 4 dell'art. 111-bis c.p.p., disponendo che «[g]li atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche». La Relazione illustrativa al citato decreto, infine, chiarisce come «[i]l concetto di "parte", come noto, non comprende – tecnicamente – la persona offesa, che diviene parte solo ove si costituisca parte civile. La regola che consente alle parti personalmente di depositare gli atti in modalità analogica, in deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio, è volta a non gravare di oneri inesigibili categorie di soggetti che potrebbero non avere neppure le abilità tecniche (oltre che gli strumenti necessari) per il deposito telematico. La mancata indicazione della parte offesa si risolve in una ingiustificata disparità di

5. La tenuta del fascicolo informatico

Il passaggio al telematico pone anche la sfida della tenuta dei fascicoli processuali. Questi sino ad oggi sono rimasti cartacei, anche laddove già si sperimenta l'informatizzazione dei servizi di cancelleria⁷⁶. Da qualche tempo, infatti, si utilizza – con buona fortuna – un metodo di consultazione di atti e documenti in via digitale⁷⁷ e che consente alle parti, con riguardo, in particolare, a quelli custoditi in Procura, di visionarli in formato telematico⁷⁸. La riforma, tuttavia, si pone un obiettivo più ambizioso, volendo (e dovendo) garantire un dialogo fra più fascicoli: quello delle indagini e quello del dibattimento (ovvero anche la creazione di alcuni incidentali, come quello sulle cautele). Oltre a ciò, occorre poi rammentare come gli atti siano, per certi tratti e a regime variabile, coperti da segreto. Non per ultimo, al procedimento penale partecipano, in senso

trattamento, tenuto conto che spesso nel corso delle indagini preliminari, ma non solo, la parte offesa deposita memorie a sua firma, anche senza la mediazione di un difensore».

⁷⁶ Di interesse l'approfondimento offerto da G. DE RUGERIIS, *Il processo penale telematico (PPT) tra emergenza covid e riforme*, in *Nuove questioni di informatica forense*, cit., 2022. Si mostrano di interesse le modifiche al d.m. n. 44/2011 da ultimo apportate dal d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e che interviene sul deposito ad opera dei cc.dd. soggetti abilitati esterni (difensori delle parti private; ausiliari del giudice; avvocati e procuratori di Stato; dipendenti di amministrazioni pubbliche, ecc.) e interni (magistrati, dipendenti degli uffici giudiziari).

⁷⁷ Il riferimento è qui al Document@TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali). Utile la pagina descrittiva, reperibile sul sito del CSM, ove in principio di legge come «il TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali) è un applicativo [...] per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali. L'obiettivo finale è quello di pervenire alla digitalizzazione del fascicolo».

Fra le altre, si veda, in giurisprudenza: Cass., sez. III, 3 dicembre 2018, n. 53986, in *CED Cass.*, Rv. 274427-01: «Gli atti processuali contenuti nel sistema ministeriale Tiap (Trattamento informatico atti processuali), comunicati ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. e visualizzabili con modalità regolamentate da protocolli d'intesa stipulati tra uffici giudiziari e organismi rappresentativi dell'avvocatura, sono pienamente utilizzabili dal giudice per la decisione, posto che al ricorrere di dette condizioni essi fanno parte del corredo processuale e s'intendono conosciuti dalle parti». Più di recente, per lo stesso principio, Cass., sez. III, 25 giugno 2019, n. 27910, in *CED Cass.*, Rv. 276677-02.

⁷⁸ Sin dalla sua nascita, TIAP aveva «l'obiettivo di pervenire alla digitalizzazione del fascicolo stesso, attraverso la scannerizzazione e la classificazione degli atti che ivi confluiscono»: così, Cass., sez. I, 20 ottobre 2016, n. 44424.

Va segnalata, a tal proposito, la sperimentazione in essere presso il Tribunale di Bologna, che si pone l'obiettivo di estendere l'utilizzo dell'applicativo anche per i fascicoli pendenti in fase G.i.p./G.u.p. e per quelli dibattimentali.

Occorre chiarire che nello spazio dello scritto non si può offrire un approfondimento sui singoli applicativi già in uso presso gli apparati della giustizia penale. I brevi cenni valgano dunque come note ricostruttive; appare per il resto utile un rinvio alle *Relazioni sullo stato della giustizia telematica*, del 2018 e del 2021, già citate, nonché al *Manuale d'uso del programma realizzato dall'Ufficio Innovazione per l'organizzazione e la visualizzazione in anteprima dei fascicoli esportati dal sistema Tiap-Documents@*, curato dal Tribunale di Napoli e reperibile sul suo sito internet.

atecnico, diversi soggetti, come gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, ai quali va garantito accesso al fascicolo di modo che possano alimentarlo con gli esiti investigativi che avranno raccolto⁷⁹. Dal versante opposto, diversamente da quanto accade nel processo civile telematico (PCT) e nel processo amministrativo telematico (PAT), bisogna tenere distinte le posizioni delle parti da quella del giudicante. Alle prime va garantito un duplice accesso, uno a quello dibattimentale e uno a quello del pubblico ministero; al secondo dovrà essere consentita solo la visione di ciò che è prescritto dalla legge processuale⁸⁰.

Nell'art. 111-ter c.p.p.⁸¹, al comma 1, è affermato un principio di piena accessibilità, integrità e interoperabilità⁸². Gli ultimi due commi lasciano invece emergere i principi di equivalenza e affidamento nel fascicolo telematico. La disposizione completa il quadro introdotto in tema di depositi, riferendosi proprio a quegli atti originariamente presentati come analogici e acquisiti per immagine (principio di equivalenza), ovvero a quelli che non possono essere acquisiti alla suddetta raccolta digitale e dei quali, dunque, dovrà redigersi un apposito indice, che nel fascicolo avrà luogo della copia dell'atto (principio di affidamento). La previsione, attingendo anche alla buona esperienza desumibile dal PCT⁸³,

⁷⁹ Sul punto, interviene l'art. 2, comma 1, lett. a, n. 7, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, che introduce nei «soggetti abilitati esterni pubblici: l'Avvocatura generale dello Stato, le procure distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali **nonché il personale di polizia giudiziaria** ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive».

⁸⁰ Questo versante è fra quelli che pone maggiori sfide per gli equilibri del rito. Profilo che emerge anche dalla lettura della *Relazione sullo stato della giustizia telematica del 2021*, cit. In merito, appare ancora timido l'intervento da ultimo operato con d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, che invero non chiarisce ancora il perfetto funzionamento di questo delicato snodo procedimentale.

⁸¹ Di seguito il dettato normativo dell'art. 111-ter c.p.p., rubricato «Fascicolo informatico e accesso agli atti»: «1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico. 3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico. 4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale».

⁸² Si veda, ancora, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'1 settembre 2022, nel quale è posta l'attenzione sul rispetto, tenuta e sicurezza dei dati, specie nei futuribili fascicoli informatici. *Supra*, § 3.

⁸³ Ora, art. 196-octies e s. disp. att. c.p.c.

disciplina anche l'ipotesi uguale e contraria. Vale a dire che «[l]e copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale».

Nel complesso, la disposizione suona come un crescendo a garanzia dell'effettività del diritto di difesa. Si ambisce a superare le difficoltà incontrate durante la normazione d'emergenza e, ad un tempo, a migliorare la fruibilità dei fascicoli cartacei odierni. Una raccolta d'atti completa e aggiornata, agilmente consultabile in ogni momento da remoto: questa la chiave di volta proposta nella riforma⁸⁴. Va realisticamente detto che per assicurare la piena fiducia degli utenti nel futuribile processo penale telematico, occorrerà garantirli della tenuta degli atti e dei documenti, punto dolente durante l'esperienza pandemica, ove si è avvertita l'assenza di una vera e propria messa a punto di un sistema di catalogazione riconducibile strettamente a quello di fascicolo processuale⁸⁵. L'ambito più problematico riguarda, ad oggi, non tanto la trasmissione degli atti – per la quale il sistema PDP⁸⁶ elaborato durante l'epidemia restituisce già apposite ricevute di accettazione – quanto la loro consultazione⁸⁷. I decreti ministeriali nel frattempo intervenuti a far data dal luglio del 2023 non intervengono definitivamente in

⁸⁴ Di nuovo, volgendo lo sguardo al PCT e al PAT si può affermare come l'accesso da remoto ai fascicoli abbia contribuito ad una migliore estrinsecazione del diritto di difesa, ugualmente dovrà essere per il processo penale.

⁸⁵ La prassi ha mostrato alcune disfunzioni che è opportuno ripercorrere. Le caselle di posta elettronica certificata date in uso ai vari uffici giudiziari funzionano come contenitore indiscriminato di tutti gli atti che pervengono. Vale a dire, provando a fornire un esempio, che di cento procedimenti pendenti in fase dibattimentale e innanzi all'immaginato Tribunale Beta, ognuno dei difensori è ammesso a depositare il proprio atto inoltrandolo alla pec – unica – riferita a quella fase processuale. Un addetto di cancelleria dovrà dunque occuparsi, quotidianamente, dello scarico delle centinaia di pec, della formazione del corrispondente analogico e della introduzione di questo al fascicolo cartaceo. In definitiva, il deposito telematico non parrebbe facilitare l'opera della cancelleria, ciò in quanto gli atti non vengono automaticamente introitati nel fascicolo informatico – ad oggi non ancora esistente – ed anzi, quello cartaceo per essere aggiornato necessita dell'intervento “amanuense” dell'addetto.

⁸⁶ È utile citare le istruzioni della Procura di Milano: <https://www.procura.milano.giustizia.it/files/ISTRUZIONI-ACCESSO-ATTI-PORTALE.pdf>; ovvero, ancora, quelle della Procura di Arezzo: https://www.procura.aretzo.it/modulistica/Mod_370_8909/istruzioni%20per%20accesso%20da%20remoto%20al%20fascicolo%20penale%20digitale.pdf; così anche la Procura di Genova: https://www.ufficijudiziari.genova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=3732.

⁸⁷ L'entrata in vigore (a pieno regime) del processo penale telematico vorrà avviare alle disfunzioni sino ad ora incontrate, come si desume dalla necessità di garantire i principi ripercorsi poco sopra nel testo (accessibilità, integrità, interoperabilità, nonché segretezza nelle fasi in cui è richiesta). È però il caso di segnalare l'approdo ultimo raggiunto in ordine al già citato Portale Deposito atti Penali (PDP). Difatti, gli atti non sono immediatamente consultabili accedendo al PDP. Al fine, almeno in parte, di superare le difficoltà citate (difetto nella consultazione degli atti e documenti), si è messa a punto una specifica richiesta di “accesso agli atti”. Le difese, una volta depositata la richiesta di accesso potranno eventualmente scaricare gli atti presenti al fascicolo processuale in quel dato momento.

materia, sicché non si intende ancora perfettamente su quale supporto tecnico-informatico verranno costruirsi i fascicoli digitali ⁸⁸, è vero però che da diversi anni il PCT e il PAT ricorrono con successo alla consultazione da remoto degli atti del procedimento. Potrebbe dunque essere d'aiuto uno sguardo ai *confratelli* processi telematici, eventualmente mutuando elementi virtuosi, scartando, invece, quelli non in linea con le necessità del rito penale (*infra*, § 7).

6. L'adattamento della disciplina di cui all'art. 172 c.p.p. e il nuovo caso di restituzione nel termine

La disciplina sulla presentazione telematica degli atti e dei documenti nel processo penale si completa con le norme riferite ai termini di deposito e ai rimedi in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.

L'art. 172 c.p.p. viene parzialmente interpolato dal legislatore, adeguandolo ai nuovi equilibri digitali. E infatti, mentre per la consegna di atti presso la cancelleria occorre rispettarne l'orario di apertura al pubblico, si è ritenuto di fare diversamente per i depositi telematici. Ai sensi del nuovo comma 6-*bis*, il termine per il compimento dell'operazione con modalità telematiche si considera rispettato se ultimato entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile. L'approdo legislativo è coerente con l'autonomia intrinseca alla digitalizzazione del processo, atteso che il depositante non è chiamato a rapportarsi con la cancelleria, almeno in prima battuta. Degna di nota è la particolare attenzione con la quale viene strutturato il rapporto fra termini valevoli per le parti e quelli per provvedere sulle domande introdotte

⁸⁸ Anche se, in considerazione dell'ampiamiento delle funzionalità del PDP per come delineato dai decreti ministeriali susseguitsi dal luglio del 2023, è possibile (e comunque non inverosimile) che si vorranno sfruttare ancora le potenzialità offerte dall'applicativo in discussione. Va per ultimo rammentato come, allo stato e anche in considerazione del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, resiste comunque un doppio binario di deposito, ne deriva quindi che i fascicoli continueranno, in questa fase, ad essere alimentati anche da scritti analogici.

Va sul punto nuovamente menzionata la bozza contenente le specifiche tecniche e delineata dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, dello scorso 4 gennaio 2024. La bozza, con l'intento di delineare il futuro fascicolo informatico, all'art. 13, comma 2, individua le seguenti direttrici: «[i]l sistema di gestione del fascicolo informatico, **realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41 del CAD**, è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno». L'art. 41, comma 2-*bis*, CAD, per conto suo, ricorda come «[i]l fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento **e dagli interessati**». In conclusione, ciò che se ne può desumere è che il disegno abbozzato di fascicolo processuale sembra dunque, seppure non ancora in termini del tutto chiari, rendersi consapevole di dovere affrontare, e risolvere, il problema dell'accesso, consultazione ed estrazione copia dalla raccolta degli atti conservati. Con ogni probabilità, la prassi del futuro processo penale telematico darà argomenti nuovi di riflessione, specie in una prima fase.

dalle prime, che si intendono decorrenti dalla prima apertura utile dell'ufficio. È così effettuato uno sdoppiamento virtuoso, facendo salvo un più ampio termine per le parti, senza che ciò possa compromettere l'organizzazione degli uffici⁸⁹.

Rinnovata la disciplina degli atti e dei depositi, la riforma si è occupata anche dei nuovi impedimenti di natura oggettiva che possono essere idonei a frapporsi al buon esito della procedura. Il legislatore delegante, sul punto, esortava il delegato a «prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia: 1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali; 2) che siano predisposti sistemi di accertamento [...] del malfunzionamento [...]; 3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati». Soccorre il nuovo art. 175-*bis* c.p.p., individuando i conseguenti rimedi alle situazioni appena menzionate.

Nel senso della legge-delega, la norma enuclea rimedi esperibili sia in conseguenza di malfunzionamenti «certificati» e «accertati» dal DGSIA (vale a dire a livello centrale), sia in ragione di quelli periferici e «certificati» dai dirigenti dei singoli uffici giudiziari. In entrambi i casi deve essere garantita una forma di pubblicità sul malfunzionamento, con indicazione dell'inizio e del termine dello stesso. Al verificarsi dei presupposti menzionati si predispongono alcune cautele. Va subito chiarito come il legislatore abbia espresso la volontà di garantire il funzionamento della macchina giudiziaria, come si deduce dalla deroga ai depositi telematici rinvenibile proprio nell'articolo in commento. E infatti, **a fronte di un malfunzionamento il deposito analogico non solo diviene possibile, bensì torna ad essere le regola**. La norma ha cadenza imperativa, disponendo che «a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche». L'equilibrio viene raggiunto assicurando la conversione senza ritardo degli atti e dei documenti nei corrispettivi digitali, da inserirsi nel fascicolo informatico così da garantirne l'aggiornamento e la completezza. Infine, va citato l'ultimo comma dell'art. 175-*bis* c.p.p. È qui introdotta una speciale causa di rimessione nel termine in occasione dei menzionati problemi di natura tecnica, contraddistinta da uno stretto perimetro applicativo. Essendo invertito il rapporto

⁸⁹ Precisazione legislativa opportuna e che evita il crearsi di possibili contrasti interpretativi. Così, per i depositi analogici si è assistito negli anni a numerosi interventi della giurisprudenza di legittimità e tesi a puntellare il perimetro dell'art. 172, comma 6, c.p.p. Si veda, fra le altre, Cass., sez. II, 19 luglio 2018, n. 40777, secondo cui «[è] inammissibile per tardività il gravame presentato dal pubblico ministero oltre l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario, nel giorno di scadenza del termine per impugnare, a nulla rilevando la presenza di personale in servizio al momento della presentazione dell'atto, dal momento che non assume rilievo ai fini dell'art. 172, comma 6, c.p.p., l'orario di servizio del personale, che non ha alcuna rilevanza esterna, ma la sola regolamentazione dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio». Si veda, per questo, M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit.; ovvero, il Parere del CSM, approvato con delibera del 29 luglio 2021, in merito al d.d.l. AC2435.

tra regola ed eccezione e ritornandosi ai depositi analogici, solo il ricorrere di cause di forza maggiore o il caso fortuito potranno sorreggere una richiesta di rimessione nel termine. La parte, invece, soffrirà dell'eventuale decadenza riconnessa allo scorrere del tempo se, pur potendo provvedere alla redazione e alla presentazione di un atto *cartaceo*, non lo ha fatto tempestivamente e durante un malfunzionamento. Sotto questo versante il legislatore delegato ha interpretato in senso certamente rigoroso il compito affidatogli dal delegante. Dall'incrocio tra regola ed eccezione e dallo studio dei rimedi a disposizione durante i malfunzionamenti se ne deduce, quindi, che questi non costituiscano una causa di sospensione di alcun termine, dando solo diritto ad una richiesta di restituzione in quest'ultimo. Come è stato notato⁹⁰, poi, la norma considera il solo versante attinente alla redazione e al deposito degli atti e dei documenti durante episodi di cattivo funzionamento degli apparati informatici. Nulla è detto in merito agli eventuali e certo possibili impedimenti – incolpevoli e di natura tecnica – all'accesso al futuro fascicolo digitale. Il problema è comunque significativo. A tacer d'altro, se una parte non riuscisse ad accedervi, l'assenza di informazioni processuali rilevanti potrebbe incidere anche sulla stesura di un atto. Il caso non trova disciplina precisa nella disposizione. Sul punto, quindi, può concludersi come il legislatore abbia ritenuto sufficienti i meccanismi di rimessione nel termine già menzionati, operanti a vantaggio di chi dimostri di essere incorso in decadenza per causa di forza maggiore o per caso fortuito⁹¹.

7. Nuovi approcci: un confronto con il PCT e il PAT

Seppure nei limiti di uno scritto dedito all'approfondimento del *nuovo* processo penale telematico, appaiono ugualmente significativi alcuni spunti latamente comparatistici e rivolti agli ambiti della giurisdizione ove già da qualche anno si adoperano strumenti telematici di deposito e tenuta dei fascicoli. Il richiamo è qui al processo civile telematico (PCT) e al processo amministrativo telematico (PAT). Ai fini dello scritto, si ritiene utile una riflessione, con necessarie semplificazioni, in

⁹⁰ L. GIORDANO, *L'istituzione del processo penale telematico*, cit., p. 34 s.

⁹¹ Sul punto, verosimilmente, si aprirà un dibattito giurisprudenziale teso a comprendere se l'impossibilità di accedere al fascicolo informatico possa o meno costituire causa di forza maggiore utile alla rimessione nel termine. La giurisprudenza formatasi sull'art. 175 c.p.p. si contraddistingue per un certo rigore. A mo' d'esempio, si consideri che l'onere di provare la sussistenza della forza maggiore – da intendersi come impedimento assoluto – è stato posto in capo al richiedente (cfr. Cass., sez. I, 20 dicembre 2010, n. 44568; Cass., sez. VI, 25 giugno 2015, n. 26833; Cass., sez. I, 22 aprile 2020, n. 12712). In costanza dell'emergenza sanitaria e diversamente dall'opzione legislativa attuale, l'art. 6, comma, 1, n. 2, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, prevedeva espressamente uno speciale caso di forza maggiore per il deposito di atti o documenti rappresentato dal malfunzionamento del portale del processo penale telematico.

merito alle metodologie che in questi altri ambiti della giurisdizione si sono adoperate, nonché ai dilemmi sui quali si è incentrata l'opera degli interpreti⁹².

Sommariamente, il sistema di deposito nel PCT si basa sulla creazione della c.d. “busta telematica”, vale a dire – seppur con qualche imprecisione – un file crittografato che contiene i documenti informatici da inviare al Tribunale, creata a mezzo di appositi software per la redazione degli atti⁹³. La “busta telematica” viene così trasmessa al Tribunale competente che provvederà, dopo i controlli opportuni, ad abilitare l'utente alla visione del fascicolo da remoto. Ogni ulteriore attività di deposito di regola continuerà per il tramite dello stesso meccanismo brevemente enunciato. Si creeranno altre “buste telematiche” contenenti gli atti chiamati ad alimentare i fascicoli digitali. Questi, poi, al di là di applicativi privati, sono visionabili a mezzo del portale dei servizi telematici del ministero, previo *login* dell'utente secondo la propria qualifica.

L'opzione accolta per il ramo civilistico non è stata totalmente condivisa da quello amministrativistico, che ha adottato un metodo differente di deposito degli atti e per la visione dei fascicoli pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa. Per questo ramo della giurisdizione, è agilmente reperibile sul portale della giustizia amministrativa un apposito “modulo di deposito”, ossia un pdf editabile che l'utente deve compilare secondo le istruzioni reperibili sullo stesso portale e dunque trasmettere, una volta firmato digitalmente, a mezzo pec e sugli indirizzi deputati a ricevere i depositi⁹⁴.

I cenni alle due altre giurisdizioni possono essere validi innanzitutto per chiarire come, anche nel processo penale, il passaggio al telematico costituirà una svolta concettuale, ancor prima che tecnico-giuridica. Non solo, lo sguardo ai *confratelli* processi telematici può essere di utile raffronto, nella consapevolezza, però, della

⁹² G. CASSANO-F. PAPPALARDO, *Prontuario del processo telematico*, Milano, 2016; G. BALENA, *Riflessioni minime circa l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti*, in *Giusto proc. civ.*, 2016, p. 593; P. PUCCIARIELLO, *Obblighi di deposito telematico: tra nuovi formalismi e regole di validità degli atti processuali*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 1278; P. DELLA COSTANZA-N. GARGANO, *Guida pratica al processo telematico, aggiornata al d.l. n. 90/2014*, Milano, 2014. Per l'ambito amministrativistico, fra gli altri, P. PIRAS, *Il processo amministrativo e l'innovazione tecnologica. diritto al giusto processo versus intelligenza artificiale?*, in *Dir. proc. amm.*, 2022, p. 997; M.L. MADDALENA, *La digitalizzazione della vita dell'amministrazione e del processo*, in *Foro amm.*, 2016, p. 2535.

⁹³ Più propriamente dedito a consentire di “imbustare” gli atti, ossia di inserirli nella “busta telematica”. Difatti si consideri come per la gran parte gli atti sono redatti a priori dai difensori, che ne caricano il pdf nativo digitale, poi da sottoscrivere digitalmente al momento della chiusura della “busta”.

⁹⁴ Chiaramente la spiegazione è parziale e inidonea a chiarire l'intera procedura di deposito. Vale dunque la pena rinviare, per il PAT, alla pagina dedicata del portale della giustizia amministrativa: <https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/17550825/PAT+Istruzioni+per+Compilazione+Moduli+Deposito+v9.2+%281%29.pdf/f529b338-a052-b411-87d3-a8367f5abea9?t=1661847795095>.

intrinseca diversità dei riti⁹⁵.

È verosimile che dall'attuazione del PPT, come è accaduto per i processi telematici che lo hanno anticipato, possano derivare dubbi applicativi capaci anche di incidere, in ipotesi, sulla validità degli atti processuali (*supra*, § 3). Sul punto, va segnalata una scelta meritoria del legislatore. Si consideri come nel PCT e nel PAT non siano mancati fraintendimenti figli dei nuovi strumenti di deposito e di redazione degli atti e che hanno, in verità, condotto ad una ampia fioritura anche di sanzioni processuali derivate o in qualche misura ricollegate a violazioni di regole tecniche⁹⁶. Non è questo il luogo ove ripercorrere pedissequamente la parabola delle numerose questioni di volta in volta affrontate in giurisprudenza⁹⁷, a mo' d'esempio si possono citare: l'assenza di attestazione di conformità degli atti e dei documenti per i quali sarebbe richiesta⁹⁸; la carenza di firma digitale sull'atto ovvero utilizzo di firme digitali difformi dal paradigma tecnico⁹⁹; il deposito di un atto digitale e però ottenuto dalla scansione di uno analogico¹⁰⁰ e via discorrendo.

Cogliendo una comune preoccupazione esegetica, pure in quelle sedi si è lungamente discusso (e il dibattito è ancora vivo) della cogenza delle regole redazionali in relazione alla validità degli atti processuali. Per fare solo un esempio, il processo civile e il processo amministrativo inglobano e fanno ampio uso del principio del raggiungimento dello scopo, ritrovato codicistico ed ermeneutico che esprime un favore per il mantenimento dell'atto. Argomenti come questi – con

⁹⁵ Formazione progressiva dei fascicoli; accessi differenziati; ruolo della PG; ecc.

⁹⁶ A mo' d'esempio, ha lungamente appassionato il settore amministrativistico la questione dell'assenza di firma digitale sul *file* relativo al ricorso, non nativo digitale, ma poi apposta in calce all'interno del "modulo di deposito". La giurisprudenza si è chiesta se questa seconda sottoscrizione potesse intendersi sanante nei confronti della prima ovvero se quell'atto, non sottoscritto digitalmente, andasse per questa ragione ritenuto nullo. Nel caso attenzionato, infine, i giudici amministrativi hanno ritenuto di sposare un minor formalismo, salvando la sostanza dell'atto. Si veda, fra gli altri, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541, ove si è affermato il seguente principio: «Nel processo amministrativo telematico il mancato deposito digitale o l'assenza della firma digitale non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità degli atti, ma solo a una situazione di irregolarità»; oppure T.a.r. Sardegna, sez. I, 12 settembre 2017, n. 580 e, più di recente, T.a.r. Lazio 18 agosto 2022, n. 11189.

⁹⁷ Si veda, fra gli altri, G. OTTOBRE, *L'irregolarità nel processo civile telematico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 1015 s.

⁹⁸ Fra le altre, Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438. Si veda anche I. FEDELE, *Le attestazioni di conformità del difensore nella disciplina speciale sul processo civile telematico*, in www.ilportaletelematico.it, 12 febbraio 2020. Val la pena citare, molto di recente, il nuovo *Protocollo d'Intesa sul Processo Civile in Cassazione*, a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

⁹⁹ Per il PAT, ad esempio, la tematica ha molto interessato la giurisprudenza, infine incline ad affermare un principio di equivalenza fra sottoscrizioni digitali in PADES (come indicato per il PAT) o CADEs, invece in utilizzo per il PCT. Si veda, fra le altre, T.a.r. Lazio 25 maggio 2018, n. 5912.

¹⁰⁰ Anche in termini a volte contrastanti, si veda, in prossimità dell'entrata in vigore del PAT, T.a.r. Calabria-Catanzaro 26 gennaio 2017, n. 33; T.a.r. Sicilia-Catania 13 marzo 2017, n. 499; T.a.r. Calabria-Catanzaro 9 febbraio 2019, n. 50; T.a.r. Calabria-Catanzaro 10 febbraio 2017, n. 175; T.a.r. Campania-Napoli 22 febbraio 2017, n. 1053.

ovvie semplificazioni – spingono in queste altre sedi per un approdo interpretativo-conservativo degli atti¹⁰¹, seppure e alle volte a singhiozzo¹⁰². D'altronde, è stato notato come «la irregolarità segna il limite inferiore della nullità nel senso di contemplare quelle difformità dell'atto dal modello legale che sono di meno della nullità e la cui riparazione può essere valutata in termini di mera utilità processuale, non già di necessità in quanto la loro verifica non costituisce in capo al giudice un dovere di pronunciarla, né in capo alla parte il potere di assumerla a fondamento di un'eccezione o di un'opposizione»¹⁰³.

Con riferimento al processo penale, andrà dunque sciolto il nodo in merito al futuro grado di vincolatività che potrà riconoscersi alle disposizioni tecniche. Sul punto, può essere utile fare ordine fra **regole al governo del complessivo ecosistema digitale** (forma degli atti) e **disciplina tecnico-regolamentare sulla redazione degli scritti**. La violazione delle prime può astrattamente condurre ad esiti invalidanti, ovvero anche verso conseguenze processuali “nuove” e ricollegate al passaggio al digitale, ma non per questo meno significative, quale il rifiuto di un deposito (*supra*, § 3)¹⁰⁴. Al contrario, il mancato rispetto delle seconde potrebbe non trascinare verso i medesimi esiti. Come recentemente rammentato in giurisprudenza, le regole tecniche di redazione non possono «attribuire di fatto ad una autorità amministrativa il potere di introdurre, ampliando o diminuendo l'ambito delle specifiche tecniche, cause di inammissibilità di un atto processuale non previste espressamente dalla legge»¹⁰⁵.

Detto altrimenti, per fare un esempio pratico, un atto digitale ottenuto dalla scansione di uno analogico, poi trasmesso munito anche di firma digitale, può andare incontro a critiche di invalidità? La risposta al quesito¹⁰⁶ potrebbe essere

¹⁰¹ D'interesse, la ricostruzione di G. OTTOBRE, *L'irregolarità nel processo civile telematico*, cit., p. 1015 s.

¹⁰² Cfr. Trib. Roma 9 giugno 2014, ovvero Trib. Roma 13 luglio 2014, oppure, in contrasto, Trib. Milano 3 febbraio 2016.

¹⁰³ R. POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali civili*, Torino, 2014, p. 273.

¹⁰⁴ Assume oggi un nuovo significato l'ampia *querelle* antecedente alla pandemia e attinente alla possibilità, o meno, di trasmettere atti tramite pec. Si veda, fra le altre, Cass., sez. IV, 27 settembre 2019, n. 39765, in tema di inammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione trasmessa mezzo pec (commentata da L. GIORDANO, *Domanda di riparazione per ingiusta detenzione a mezzo PEC*, in www.ilprocessotelematico.it, 17 ottobre 2019). Cfr. anche Cass., sez. III, 8 novembre 2017, n. 50932; ovvero Cass., sez. IV, 16 marzo 2018, n. 12264. Con meno rigore, si vedano le aperture in Cass., sez. II, 18 dicembre 2017, n. 56392. E ancora, la necessaria sottoscrizione degli atti del processo si presta ad essere letta, oggi, per il tramite delle nuove disposizioni sugli atti. Per il passato, si veda, ad esempio, Cass., sez. II, 29 agosto 2000, n. 4321.

¹⁰⁵ Cass., sez. I, 1 settembre 2022, n. 32221, cit. e Cass., sez. V, 11 maggio 2023, n. 22708, cit.

¹⁰⁶ Trattasi, all'evidenza, di un esempio, nell'impossibilità di individuare, già ora, la serie di quesiti possibili e che si legheranno alla nuova pratica del processo telematico. Come si è anticipato, la «sagacia ermeneutica degli operatori» guiderà la transizione (*supra*, § 1.2). L'esempio, quindi, valga solo come spunto di riflessione.

ricercata avendo riguardo solo dei principi espressi dall'art. 110 ss. c.p.p. Se l'atto rispetta i requisiti di «autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità e interoperabilità» potrà essere fatto salvo, incasellando quella difformità tecnica fra le irregolarità processuali non produttive di effetti nefasti¹⁰⁷.

Una preoccupazione, quella dell'eventuale moltiplicarsi di cause di *invalidità tecniche*, che può dirsi sia stata fatta propria anche dal gruppo di lavoro, tanto che nel testo legislativo non ne sono state introdotte di specifiche e ricollegate al passaggio al digitale (*supra*, §§ 1.2 e 3). La scelta testimonia in un certo senso anche una scommessa e un atto di fiducia verso gli operatori del diritto. Il processo penale telematico non si affermerà sotto i colpi inferti da una pioggia di disposizioni invalidanti. Si ambisce a creare un nuovo patto per la giustizia: sarà digitale e lo sarà sulla base del consenso di chi vi opera¹⁰⁸.

8. Scenari futuri

La riforma attuata lascia alcuni aspetti non regolati. Nonostante il suggerimento

¹⁰⁷ Versante che si mostra ancor più delicato in ragione di un certo incedere del recente provvedimento del DGSIA (11 luglio 2023), conseguente al d.m. 4 luglio 2023, e che fa sorgere alcuni dubbi applicativi. Nel provvedimento citato, all'art. 5, si prevede che «[l]'atto principale del procedimento in forma di documento informatico [...] è in [...] PDF o PDF/A [...] ottenuto da una trasformazione di un documento testuale». La bozza della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero e contenente le specifiche tecniche del PPT non sposta le considerazioni esposte, anzi consiglia di riflettere ancora sul tema. Sebbene trattasi di una bozza, la stessa, all'art. 14, in merito al «formato dell'atto» ricorda che lo stesso «deve rispettare i seguenti requisiti: a) è in formato PDF o PDF/A; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; **non è pertanto ammessa la scansione di immagini**». Il successivo art. 18 fa un riferimento non del tutto chiaro alla possibilità di trasmettere la scansione di un documento analogico. Per la precisione, «[l]'atto principale è ammesso quando rispetta i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere da a) ad e). È consentita **la scansione di documento analogico** purché in bianco e nero e con una risoluzione pari a 200 dpi» (il riferimento all'art. 16 può essere ritenuto un errore materiale. L'art. 16 si riferisce al processo civile e, in tutti i casi, non contiene un primo comma ripartito per lettere. Quel riferimento va dunque inteso come all'art. 14, comma 1, lett. a-e, vale a dire il testo esaminato poc'anzi). La scansione per immagini risulterebbe ammessa solo quando si parli di documento, dunque, non per l'atto principale. Restano quindi valide le istanze e le sollecitazioni di cui al testo, tese a distinguere tra “forma degli atti” e (solamente) il loro “formato”, la veste esterna, con le precisazioni e le esortazioni esposte in questo paragrafo.

¹⁰⁸ Sotto questo versante va tenuto nuovamente di conto il laboratorio giuridico costituito dalla fase pandemica più acuta. Il processo penale sperimenta già da un biennio un passaggio al telematico che gradualmente si è fatto strada fra gli operatori. Vi sono di già nuove prassi, rinnovato è l'affidamento negli strumenti digitali e, a ben vedere, alcuni di questi sono già oggi percepiti come irrinunciabili. È utile poi un richiamo a B. GALGANI, *Il processo penale telematico*, cit., p. 119, ove ci si riferisce alla scelta del legislatore delegato come ad una «spinta gentile» verso il PPT. Può ancora menzionare la stessa *Relazione illustrativa*, cit., che sottolinea le ambizioni sottese a questa scelta.

del gruppo di lavoro, **non è stata accolta la proposta di introdurre una previsione**, per consentire l'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) per la **preparazione di provvedimenti giudiziari**¹⁰⁹. La scelta, volendo, è comprensibile, posto che nel momento attuale è meglio prima attendere le mosse che, in questo settore, sceglierà di compiere l'Unione europea. Va infatti messo in evidenza che, è cronaca recente, il Parlamento dell'Unione europea ha approvato l'insieme degli emendamenti da apportare alla proposta di regolamento presentata dalla Commissione in questo ambito (proposta che prende il nome, come noto, di *AI Act*)¹¹⁰. Tali emendamenti toccano anche **lo specifico profilo della giustizia penale**. In merito ad essa, la proposta allo studio definisce come «**ad alto rischio**» **i sistemi di IA** che vi possano essere usati (per effettuare profilazioni, o per valutare la attendibilità di elementi probatori); in quanto tali, questi sistemi di IA sono meritevoli di misure speciali, per più efficacemente tutelare i diritti individuali. È vero tuttavia che, in linea generale, stando al testo uscito dalle commissioni del Parlamento di Strasburgo, **non sembrano ad oggi profilarsi ostacoli a che i magistrati possano avvalersi di strumenti di IA in ausilio alla preparazione di un provvedimento** del quale, naturalmente, **rimangono autori e responsabili**¹¹¹.

Certo, si dovrà prima di tutto affrontare alcuni rilevanti problemi legati alla intimità delle persone. Uno di essi è costituito dalla protezione della *privacy* dei soggetti i cui dati sono rielaborati dai meccanismi algoritmici: occorrerà prescrivere, quanto meno, una previa **pseudonimizzazione** (come in effetti fa l'art. 10, § 5, dell'*AI Act*, nella sua più recente proposta)¹¹². Si pone poi il tema relativo alla qualità dei dati stessi da fornire alla macchina, per la elaborazione preparatoria della attività da compiere: opportuno sarebbe **limitare la possibilità**

¹⁰⁹ In particolare, si proponeva di aggiungere un passaggio normativo che così recitava: «Il personale dell'ufficio per il processo può avvalersi, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, delle elaborazioni e delle interconnessioni delle banche dati e di strumenti di analisi dei documenti informatici inseriti nei sistemi del Ministero della Giustizia».

Sul tema, cfr. M. PALMIRANI-E. PODDA, *Anonimizzazione e pseudonimizzazione di sentenze giudiziarie*, in *La trasformazione digitale della giustizia nel dialogo tra discipline*, a cura di M. Palmirani-S. Sapienza, Milano, 2022, p. 37 s.

¹¹⁰ Cfr. a tal proposito il testo concordato della *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (AI Act)*, consultabile al sito web: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>

¹¹¹ La stessa proposta di regolamento, per come va configurandosi, non sembra precludere che si possano usare strumenti di IA in ausilio della decisione giudiziaria, che deve rimanere tuttavia in ultima analisi di sola pertinenza dell'essere umano. Cfr., in tal senso, il considerando 40), secondo cui, «*the use of artificial intelligence tools can support but should not replace the decision-making power of judges or judicial independence, as the final decision-making must remain a human-driven activity and decision*» [grassetto dell'Autore]. Per consultare il testo integrale, a seguito delle proposte di modifica approvate dal Parlamento Ue, si rinvia al sito indicato alla nota precedente.

¹¹² Cfr. il testo come accessibile al sito web indicato alla nota 26.

d'uso solo a quelli in possesso di soggetti qualificati, come, ad esempio, il Ministero della giustizia (su questo la normativa europea per ora sembra tacere) ¹¹³.

Al di là dello scenario aperto sulle potenzialità della IA nella amministrazione della giustizia, tema sul quale in questa sede non ci si può dilungare, nel complesso la riforma attuata mostra potenzialità rilevanti, per l'aumento della efficienza del sistema, e la tutela effettiva dei diritti. Sotto il primo aspetto, è facile pensare alla celerità legata alle **modalità di comunicazione e notificazione**, che può giovare di grandi benefici dal passaggio al digitale. Del pari, le nuove forme di verbalizzazione – quali la audio e soprattutto la **videoregistrazione** – dovrebbero realizzare **un livello di accuratezza**, nel riportare quanto avvenuto, **molto maggiore rispetto alla modalità analogica** tradizionale, dunque favorendo una migliore qualità della documentazione prodotta nonché, di conseguenza, delle decisioni che su di essa si fondino ¹¹⁴.

Anche sul lato della tutela dei diritti i benefici possono essere considerevoli. Il riferimento corre al **deposito degli atti, slegato dagli orari d'ufficio** ¹¹⁵, e all'accesso, consultazione ed estrazione di copia del fascicolo, reso incomparabilmente più celere e meno dispendioso dalla tecnologia.

Residuano zone d'ombra, legate ai tempi e all'attuazione, che, per le ragioni espresse, appaiono allo stato incerti e tali da non assicurare una transizione al digitale omogenea.

Sullo sfondo, vale la pena rimarcarlo ancora, permane il tema, che sembra tipico della era corrente, del **controllo dell'essere umano sulla macchina**, e del rispetto dei dati individuali, materia sempre più delicata, posto che, attraverso i dati che la giustizia si troverà a trattare (e a rielaborare in modalità informatica), interi aspetti della vita intima degli individui verranno in rilievo. Ciò non rappresenta certo di per sé una novità, potendosi affermare che il procedimento penale *ab origine* è in grado di entrare prepotentemente nella sfera più riservata delle persone. Ora, tuttavia, lo sviluppo consente operazioni macroscopicamente più massive e invasive, tali da mettere a nudo, attraverso calcoli algoritmici, aspetti reconditi di un numero sempre più vasto di individui, per trarne, attraverso profilazioni *ad hoc*, indici sempre più precisi su questioni potenzialmente discriminatorie (propensione a delinquere, a mentire, ad avere emozioni di un

¹¹³ Va osservato, infatti, che l'art. 10 dell'*AI Act*, nella sua attuale versione, non prende posizione specifica, pur richiedendo, proprio nel settore della amministrazione della giustizia, anche penale, misure appropriate «to detect, prevent and mitigate possible biases».

¹¹⁴ Sul tema, che merita ben altro approfondimento, e sul quale non v'è il tempo di soffermarsi, si desidera segnalare l'analisi svolta da R. ORLANDI, *Immediatezza ed efficienza nel processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, pp. 807 s.

¹¹⁵ Sul punto, cfr. *supra*, § 4.

genere determinato, ecc.)¹¹⁶.

La vera sfida, in questa prospettiva, è che il diritto penale, sostanziale e processuale, intervenga per salvaguardare i valori fondanti del sistema, il fattore umano nella amministrazione della giustizia, l'unico che ne rende socialmente e politicamente, prima ancora che giuridicamente, accettabili le decisioni, e il rispetto della dignità dell'individuo.

¹¹⁶ In qualche modo, il legislatore eurounitario sembra consapevole del problema. Infatti, nel considerando 38), dell'AI Act, si osserva che «*the use of AI tools by law enforcement and judicial authorities should not become a factor of inequality, social fracture or exclusion. The impact of the use of AI tools on the defence rights of suspects should not be ignored, notably the difficulty in obtaining meaningful information on their functioning and the consequent difficulty in challenging their results in court, in particular by individuals under investigation*». Ne devono derivare strumenti di garanzia effettivi («*effective remedies*»), come stabilisce il successivo considerando 84(a). Sul tema, cfr. G. CONTISSA, G. LASAGNI, *When it is (also) algorithms and AI that decide on criminal matters: in search of an effective remedy*, in *European Journal of Crime, Criminal law and Criminal Justice*, 2020, 28, p. 280 s.; S. QUATTROCOLO, *Artificial Intelligence, Computational Modelling and Criminal Proceedings. A Framework for A European Legal Discussion*, Springer, 2020. Volendo, M. CAIANIELLO, *Dangerous Liaisons. Potentialities and Risks Deriving from the Interaction between Artificial Intelligence and Preventive Justice*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 29, 2021, p. 1 s.

